



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

O r i g i n a l e di deliberazione del Consiglio comunale

N. 27 del 30.06.2021	Oggetto: Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL.
-------------------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 17,30 e segg. in Gualtieri Sicaminò, nei locali della sala polifunzionale del Centro diurno di P.zza Duomo, convocato per determinazione del Presidente, Dott. Maio Federico, come da avviso scritto in data 29.06.2021 prot. n. 4055 e notificato in tempo utile mezzo mail a ciascun Consigliere, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

Presenti:	Assenti:
1. - Maio Federico 2. - La Spada Giovanna 3. - Parisi Maria Teresa 4. - Scibilia Nicola 5. - D'Amico Antonella 6.- Trovato Loredana 7.- Previti Domenico 8.- Bonarrigo Maria	1.- Patti Francesco 2.- Cassisi Domenico

Presenti n. 8

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

Assume la presidenza il Dott. Maio Federico, il quale constatata la legalità dell'adunanza per la presenza in aula di n. 08 Consiglieri Comunali su n. 10 assegnati al Comune e su n. 10 Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presenti n. 08

Assenti n. 2 (Patti – Cassisi) giustificati

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco, l'Assessore Briguglio, l'Assessore Bonanno, l'Assessore Consigliere Parisi.

Sono presenti il Dott. Mammino Orazio, consulente dell'Amministrazione per il piano di riequilibrio ed il Revisore dei Conti – Dott. Concetta Petrolo.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione n. 68 del 28.06.2021, ultimata la lettura dichiara che per rispondere alla precedente domanda del consigliere Bonarrigo, in merito al perché della convocazione in via d'urgenza, il consiglio così composto è stato convocato nelle 24 ore precedenti, perché ci sono 2 motivazioni:

1. La sentenza della Corte d'Appello non è stata pronunciata in data 7 giugno, ma è stata rinviata ad ottobre, si sperava in una riduzione dell'importo del credito al fine di conformare il piano di riequilibrio all'esito della sentenza con una nuova cifra;
2. Si auspicava in una proroga ulteriore per l'approvazione del piano di riequilibrio oltre il 30 giugno, che non è arrivata.

Si ringraziano il dott. Mammino e la Dott. Petrolo per essere presenti.

Dà la parola al Consulente dell'Amministrazione per il riequilibrio, presente in aula, dott. Orazio Mammino.

Dott. Orazio Mammino: ringrazia e saluta l'aula ed inizia ad esporre, il piano che vi trovate predisposto, tenuto conto della fotografia attuale dell'Ente, tiene conto di tutte le delibere propedeutiche approvate sia dalla giunta che dal consiglio comunale in questo lasso di tempo di tre mesi.

Questo è importante perché il piano di riequilibrio deve coprire un deficit che l'Ente ha.

Ora sostanzialmente se vedete il piano che è stato predisposto, l'unico debito grosso che ha creato le condizioni perché questo Ente andasse in questa procedura: è la sentenza del debito Rizzani De Eccher, come diceva bene il Presidente del Consiglio Comunale nelle attività propedeutiche alla stesura del piano vi era l'incertezza dell'importo che si andava a sostenere per la copertura pluriennale del deficit, perché la norma prevede una forbice che va da 4 anni a 20 anni ed è commisurata a dei parametri contabili, quindi se l'importo scende, si riduce anche il periodo e quindi si modifica anche il piano, sostanzialmente questa forbice determinava un equilibrio di carattere diverso da un punto di vista numerico.

Di fatto l'accesso al credito viene rimandato in questo momento, perché faccio l'accesso al credito per fare cosa in questo momento? Sostanzialmente nulla.

Vero è che l'importo dell'anticipazione si attesta intorno ai 500 mila euro, ci potrebbero essere utili per pagare il debito fuori bilancio, qualora ci fosse una riduzione in sentenza oppure un accordo transattivo che adesso cercheremo di percorrere.

E' evidente che se si riuscirà a trovare un accordo con questa ditta e quindi modificare l'importo, è evidente che il piano modifica.

Perché modifica l'intervallo e modifica il deficit.

Il piano ha uno standard previsto dalla norma e dalla corte di conti.

Ci sono una serie di slide che in prima battuta fanno conoscere l'Ente, questo si trova nella parte delle premesse che anticipano ed illustrano il piano per chi lo dovrà esaminare e quindi Corte dei Conti e Ministero dell'Interno.

Il bilancio entro 10 giorni da oggi va inviato.

Perché il giorno 30 giugno: perché è una data, in questo momento ultima per noi per approvare il piano.

I 90 giorni di cui all'art. 243 bis scadevano prima, ma in virtù di una norma che ci dà la possibilità di differire il termine al 30 giugno si è arrivati ad oggi.

Si sperava in un differimento al 30 settembre, ma fino a questo momento nessuna notizia in merito e quindi siamo costretti ad approvare oggi.

Tanto probabilmente dovrà essere ricompattato, se si riuscirà a trovare un accordo con la società.

Detto questo, il piano da dove parte?

Parte dall'ultimo rendiconto che l'ente ha approvato: il rendiconto 2019.

Nella stesura del piano non si potevano portare i dati del 2019, perché obsoleti, di conseguenza molte tabelle portano il riferimento al 31.12.2019 (così come prevede la norma) ma anche al 31.12.2020 come da preconsuntivo, attività che è stata fatta, per cui adesso chiudendo il riaccertamento straordinario dei residui che a breve sarà effettuato, sostanzialmente i numeri riportati in questo documento sono:

- nella sezione prima i fattori di squilibrio che illustra, ci sono delle note che redatto il Segretario Comunale, il Responsabile ASGF che portano in risalto la situazione debitoria dell'ente. Questo

ammontare è pari a €7.235.688,13, solo il debito del fallimento Terme Appalti e Rizzani De Eccher ammonta a circa €6.882.000,00.

- Ora nell'attività fatta in sede di riaccertamento straordinario dei residui, abbiamo potuto esaminare che in bilancio abbiamo un residuo passivo che ammonta a €726.679,88. Pertanto il debito che dovremmo coprire è la differenza tra i 6 milioni e ottocentomila circa che è la sentenza attuale e questi 726 mila euro che già sono inseriti in bilancio come residui passivi.

Consigliere Prof. Previti: Scusi derivanti da che cosa?

Sono correlati a questo lavoro.

Sindaco: si tratta di somme finanziate a suo tempo per questo lavoro e che sono state gestite e movimentate per non perderle fino a circa 2 anni fa, per pagare qualche esproprio, la Regione le ha assorbite, ma sono nostre e noi le abbiamo. Dovrebbe arrivare un decreto a breve.

Dott. Mammino: Nella differenza tra i 7milioni circa ed i 6milioni ci sono altri debiti: tra questi un esproprio che è stato fatto nei riguardi di una sig. che si chiama D.B. questo esproprio è in bilancio, quindi il debito è minore.

Sindaco: si tratta del terreno dell'esproprio dei lavori per la costruzione delle casette di via Madre Teresa di Calcutta.

Dott. Mammino: c'è stato un contenzioso di poche euro, la differenza è poca. Ma consente di fare scendere l'importo totale del debito al seguente importo netto che rimane: €6.461.741,41 sempre potenzialmente.

Questo importo diviso le entrate e le spese correnti dell'anno 2019 porta ad un coefficiente di indebitamento intorno al 300%, di conseguenza il periodo di copertura ai sensi dell'art. 243 bis del Tuel è pari a 20 anni.

- Tabelle importanti per capire quale è lo storico di questo ente e elemento prospettico. Gestione Tesoreria e piano ammortamento mutui, riportate in due tabelle sia per l'anticipazione di liquidità, sia per l'indebitamento con i mutui. Tabelle al punto 4 e 5 sono importanti per la sostenibilità del piano, perché se adesso si devono coprire i 6 milioni del deficit, l'Ente dove le recupera queste somme? Da maggiori entrate e da una contrazione della spesa. Nella tabella dei mutui è importante evidenziare come nel 2017 l'Ente ogni anno pagava 366 mila euro di mutui, ma nel 2020 ne pagava 234 mila, quindi siamo scesi di importo, ciò significa che nella sostenibilità della movimentazione dell'anno rispetto a quello che erano i trend c'è un risparmio importante, il mutuo è finito.
- E' importante vedere la situazione debitoria perché così ci si rende conto che questo Ente ha un debito molto importante da gestire e si spera che con questo piano ci riesca, di conseguenza prova, se non si dovesse riuscire c'è l'altra e più penosa soluzione, si cerca di addentrarsi in un percorso di risanamento e le condizioni ci sono.
- Altro elemento preso in considerazione è la possibilità e capacità di copertura del deficit, nella determinazione delle spese c'è un prospetto importante che attesta che nel 2020 rispetto al 2019 c'è stata una contrazione delle spese di circa 200 mila euro, queste minori spese mantenute a regime permettono, anziché essere utilizzate per spese correnti, di ripianare il deficit generato da questo debito;
- Anche la spesa del personale sarà ridotta a far data dalla fine del 2022, poiché le uniche due figure di dipendenti a tempo indeterminato a 36 ore andranno in quiescenza e conseguentemente non vi è spesa per il personale (pari a zero) perché i 10 contrattisti stabilizzati nel 2019 sono interamente a carico della regione. Quindi l'Ente pagherà gli stipendi a carico del proprio bilancio solo per un altro anno e mezzo, dopo di che questa spesa verrà utilizzata per coprire il debito;

Non c'è solo la contrazione della spesa ma anche le maggiori entrate, tutte le delibere che sono state portate in consiglio comunale in questi ultimi tre mesi hanno determinato:

- l'aumento di tutte le voci di entrata legate ai tributi: IMU, (TARI, IDRICO equivalenza entrate e uscite) ADDIZIONALE IRPEF, CANONE UNICO E NUOVA IMU + TASI, illustrate nel piano, le maggiori aliquote approvate determinano una maggiore entrata che non serve per spese ma per coprire il deficit pregresso.
- Il prospetto finale tiene conto di questo trend di maggiori costi ed è una cosa importante dire che l'Ente ai fini cautelativi non deve solo pensare a coprire il deficit di 6 milioni posto oggi, ma deve a ottobre o prima se il deficit riesce a scendere e si è abbastanza fiduciosi.

Consigliere La Spada: se il deficit come lei dice diminuisse cosa succederà?

Dott. Mammino: Modificheremo il piano, si spera entro agosto di avere risposte, c'è una clausola sospensiva, oggi si può dire quanto è il debito attuale e si è fatto questo piano, ad ottobre se il debito diminuisse, diminuirà anche l'importo del piano.

Questo è il piano sulla fotografia attuale, se fosse non più di sei milioni ma di tre milioni, si ridurrebbe e si rielaborerà il piano per la nuova cifra.

Cambiando il parametro cambierà il piano.

Se ci arriverà il decreto della regione di 700mila euro, e si ha la disponibilità di fare una congrua proposta transattiva da approvarsi dalle parti, il piano verrà rimodulato in 5 anni.

Attività questa che dovrà essere fatta a breve, per questo motivo, si è assentato dal consiglio per chiudere il riaccertamento straordinario dei residui.

Problema delle somme per gli espropri.

- Se prendiamo la parte finale della copertura vediamo che a fini prudenziali sono state accantonate delle somme che si riferiscono a debiti potenziali per 680 mila euro e circa 30 milioni per gli aumenti contrattuali del personale. Va previsto al fine di assicurare la sostenibilità e configurabilità.

Questo è il primo step, quindi cerchiamo di capire cosa succederà con questo debito e la fotografia diventerà maggiormente attuale.

Il Presidente del C.C. ringrazia il dott. Mammino, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Previti.

Consigliere Prof. Previti: Per cominciare si chiede: questo piano non va agli organi di controllo:

Dott. Mammino: Certo.

Consigliere Prof. Previti: Appunto.

Ass. Briguglio: abbiamo il revisore dei conti che è presente, ed il piano ha già superato un primo esame.

Consigliere Prof. Previti: ho letto anche la relazione del revisore, nonostante i tempi stretti, ho rimesso qualche ora di sonno, ma il ruolo di consigliere obbliga a questi impegni.

Ho letto la corposa relazione, le tabelle sono cristallizzate, ho letto i commenti e le conclusioni, quello che c'è tra le righe etc. e mi sono fatto l'idea che questo piano oscilla tra uno stato d'animo di ottimismo ed uno di rassegnazione ed adesso cerco di spiegarne il motivo.

L'ottimismo si evince dall'intervento del dott. Mammino, ma anche da quello che c'è scritto ripetutamente nella relazione del piano e del revisore dei conti – Dott. Petrolo.

La quasi certezza, si dà per scontato che la sentenza sarà rivista e sarà rivista secondo i *desiderata* dell'amministrazione al ribasso, viene ipotizzata anche una cifra di abbattimento: il 50% ed io mi auguro che questo si verifichi, naturalmente.

Sono sicuro che avrete fatto dei consulti con l'avvocato che sta seguendo la causa, e mi permetto di fare una semplice osservazione, che è lo stesso avvocato che 20 anni fa e sottolineo 20 anni fa avrebbe dovuto sconsigliare agli amministratori di infilarsi in questo tunnel senza uscita, se non lo ha fatto si capisce, un avvocato non può dire: non fare una causa, è il suo lavoro, ma qui non c'era solo quell'avvocato, c'erano un sacco di avvocati 20 anni fa.

Si sono infilati in questo tunnel andando a combattere armi e bagagli contro una ditta che è un mostro, una multinazionale, e lo si capisce dal fatto che è una anomalia: una sentenza di I grado appellata ma esecutiva, che non è la norma nella legislazione ed ha fatto rabbrivire perché ha bloccato tutto e si è costretti giustamente a correre ai ripari.

Entriamo nel merito con tre curiosità senza entrare troppo nel tecnicismo:

- Lo schema e le linee guida della Corte dei Conti – da lei citate e quindi da cui si è fatto guidare in questo lavoro - prevedono che il piano deve contenere uno specifico accordo con i creditori in relazione alla eventuale dilazione.

Ora lei da quello che ho sentito ha intenzione di contattarli dopo i creditori e dirgli "amico mio ti va bene questo piano?", ma la corte dei conti lo vuole prima, un accordo specifico e concreto, perché un creditore di un importo così elevato, non si può accontentare di 300 mila euro l'anno senza interessi per 20 anni.

Quello li vuole subito e tutti possibilmente.

Le stesse linee guida dicono che nel caso non ci sia questo impegno concreto, nel piano deve essere previsto il pagamento entro il primo anno, tutti e sei 6/5/4 milioni entro il primo anno.

Ma qualcosa di scritto è necessario, c'è qualcosa di scritto? Avete qualche accordo con la Rizzani De Eccher formalizzato al di là delle telefonate?

I toni si sono fatti polemici tra la maggioranza e il capogruppo di opposizione.

Dott. Mammino: l'osservazione è pregnante ma nel piano si dice alla corte: guarda che io ho una sentenza ad ottobre, io in questo momento ti faccio la fotografia, da lì nasce l'elemento.

Io quindi dico il debito tutto non lo posso pagare ora perché non ci arrivo, cosa diciamo noi? Io in questo momento non accedo nemmeno al fondo straordinario perché attendo quella sentenza.

Perché quella sentenza per me diventa uno spartiacque tra il piano e la sua sostenibilità.

La Corte dovrebbe dire: va bene ho preso atto.

Consigliere Prof. Previti: “dovrebbe dire”, perché le linee guida in materia sono chiare, linee guida da cui lei ha derogato.

Dott. Mammino: no è che c'è scritto nelle linee guida tu devi fare così.

Consigliere Prof. Previti: le cito testualmente le parole inserite nelle linee guida: il piano “deve ottenere uno specifico accordo con i creditori”.

In questo piano non c'è nessun accordo.

Dott. Mammino: ma c'è una sentenza.

Consigliere Prof. Previti: la sentenza lei l'ha commentata e la corte farà quello che vuole, non è che perché c'è la sentenza o perché lei gli dice ad ottobre ci sarà la sentenza, che la corte dei conti si pronuncerà in tal modo. Ecco perché si parla di ottimismo.

Dott. Mammino: questo si è cercato di spiegare.

Consigliere Prof. Previti: Ho aggiunto poi la rassegnazione perché a conclusione delle ultime pagine, ho capito che viene da pagare circa - fermo restando le cose così come sono - 300 mila euro l'anno dal comune. Significa non respirare, si capisce che non si respira, 300 mila euro da accantonare anche con tutte le prudenze che lei ha enunciato, stipendi, imprevisti ect. etc. Vedremo... lo vedremo assieme... ma mi permetta di esprimere tutto il mio pessimismo su questa situazione, anche se mi piacerebbe che la Corte accettasse, è un piano che alla luce delle linee guida della Corte dei Conti io non posso condividere.

Non è una mia opinione - io non ho la sua competenza tecnica - mi sono solo limitato a leggere le linee guida della corte dei conti e questo è quello che dicono.

Dott. Mammino: nel piano c'è scritto che in virtù di quello che lei ha detto, l'Ente si è riservato di fare l'accordo, perché in questo momento, non può.

L'accordo è con uno, non con tutti i creditori, con uno solo con cui è in pendenza una vicenda di carattere giudiziario.

Conseguenzialmente, nelle more dell'elemento determinante della sentenza, posso adottare questo piano e trasmetterlo alla corte ad integrazione del piano.

Consigliere Prof. Previti: Va bene, lei resta di questa opinione, io della mia.

E' come andare a chiedere un prestito ad una finanziaria e poi si dice: io ho tre figli da mantenere che stanno morendo di fame.

Dott. Mammino: non è così e lo spiego così passa il messaggio: se oggi ho un debito di 6 milioni con una persona e gliene devo dare 3 milioni in realtà, che tipo di accordo devo fare? Non mi sembra un accordo, di conseguenza io cosa dovrei proporre? Dovrei dichiarare il dissesto.

Alla Corte dei Conti e al Ministero che mi legge il piano, devo dire: guarda che io ad ottobre ho l'appello e probabilmente il debito da 6 milioni mi scende a 3 e probabilmente ho un accordo, ma ad oggi cosa posso dire, l'accordo non te lo posso portare perché sono in conflitto.

Ho provato a spiegare le motivazioni tecniche.

Consigliere Prof. Previti: Speriamo, speriamo. Ho capito quali sono stati i punti di forza su cui fare leva affinché la corte dei conti decida in un modo diverso da quello che ha scritto nelle sue linee guida.

2 cose tecniche: lei non lo ha detto ma è un passaggio molto piccolo.

Una delle maggiori entrate che si prevede, per risanare la situazione è la riscossione dei tributi, mi pare di avere letto che l'amministrazione ha intenzione di affidare ad una società esterna la riscossione.

Esternalizzare, non so precisamente come si dice in termine tecnico.

Dott. Mammino: Appaltare.

Consigliere Prof. Previti: Appaltare, benissimo. Appalto è proprio il termine che calza perfettamente, perché l'appalto ritengo comporti un costo, cioè una ditta non si prende la briga di raccogliere per conto dell'amministrazione, andare dai cittadini - elettori, dai cittadini - elettori.

Andare e dire: tu quello che non mi hai dato fino ad ora me lo devi dare, altrimenti io ti faccio il fermo amministrativo sulla macchina, ti pignoro la casa etc. etc.

Ass. Briguglio: ma questo al di là del piano, è la legge che richiede questi rimedi.

Consigliere Prof. Previti: allora mi deve spiegare perché lo appaltate, perché appaltare significa aumentare i costi ed io lo chiedo come punto di domanda, semplicemente, l'aumento di questi costi aumenterà il volume dell'imposta?

Dott. Mammino: no, perché la riscossione coattiva ha una sua configurazione normativa, in pratica cosa succede quando a seguito di un avviso di accertamento che adesso è esecutivo, il contribuente diventa moroso, trascorsi 60 giorni.

L'ente ha l'obbligo di procedere alla riscossione coattiva secondo la tempistica richiesta dalla norma.

Ed è quello che succede anche con l'agenzia delle entrate, se lei non paga la dichiarazione dei redditi, l'agenzia delle entrate vi invia la cartella.

L'ente dovrebbe dotarsi di una struttura idonea a dover fare blocco di stipendi, pignoramento conto correnti, blocco di pensioni, tutta una serie di attività che l'ente non è in grado di fare, perché manca la figura idonea dell'ufficiale.

Consigliere Prof. Previti: ne abbiamo una qui presente, il responsabile ufficio tributi.

Dott. Mammino: ma lui non ha la qualifica. Ci sono delle società che sono iscritte ad un albo ministeriale del Mef che fanno questo lavoro.

Chiaramente c'è un aggio, l'aggio è già previsto di per sé e chiaramente sarà a carico della riscossione che pagherà il cittadino contribuente, così come succede con l'agenzia delle entrate.

Consigliere Prof. Previti: questa domanda l'ho fatta anche in risposta all'assessore Briguglio, ci sarà quindi un aggio a carico del cittadino contribuente.

Si fa perché noi dobbiamo farlo, allora si faceva, si fa.

Ass. Briguglio: che passi il messaggio che l'ente deve garantire i servizi.

Dott. Mammino: e se non si paga non si possono garantire.

Ass. Briguglio: il discorso che lei ha appena affermato che sono elettori, non va bene, non passa più questa politica, io non posso chiudere un occhio per i voti, il messaggio è chiaro: chi non paga mette nelle condizioni a chi a pagato, di pagare ancora di più.

Allora quello che può chiedere il cittadino è di diminuire il più possibile le tasse e l'importo della compartecipazione all'offerta di servizi da parte dell'ente.

Se l'Ente ci riesce a garantire i servizi con minore costo, quindi diminuendo la spesa del personale, anche i risparmi sulla carta, in realizzazione di alcuni provvedimenti come il risparmio energetico.

Se lei è capace è una brava amministrazione e riesce a ridurre i costi non può consentire che alcuni cittadini scaltri non pagano e tutto l'importo deve gravare su chi ha già pagato.

Eventualmente se ci sono questioni di criticità personale di alcuni cittadini, allora andranno esaminate queste situazioni a cura dei servizi sociali dell'Ente.

Poi esaminati nel consiglio comunale che si deve assumere la responsabilità di perdita di gettito.

Quello che voglio dire è che: la legge al di là del piano di riequilibrio ha posto alcune regole che si devono osservare necessariamente.

Anche per l'acquedotto c'è un periodo di prescrizione quindi ci si deve attivare.

I ruoli esattoriali sono esecutivi, quindi i pignoramenti sono una cosa spiacevolissima da fare, ma si rendono necessari.

Non è un piacere per l'amministrazione, non può sottrarsi a tali adempimenti, perché ne risponde con danno erariale, quindi se riesce a qualificare il personale interno bene.

Consigliere Prof. Previti: Se no si carica sulla bolletta anche l'appalto del servizio.

Dott. Mammino: La riscossione deve farsi in ogni caso.

C'è un problema di fondo perché forse c'è un messaggio che non passa, l'onere della riscossione o lo fa l'ente, o lo fa un'agenzia comporta sempre un costo.

E' l'onere della riscossione che paga in più.

E' un problema anche di equità, perché se tutti pagano meno, pagheranno di più gli altri.

Il furbo che non paga, non è stato furbo, ma ha determinato un danno per la comunità.

Consigliere Prof. Previti: non è a me che deve dirlo, è chiaro ed evidente che l'evasione fiscale comporta un danno per l'Ente.

Dott. Mammino: chi non paga è un elettore, è un cittadino, ma se non paga è un evasore, un elusore, lei lo deve combattere affinché paghi e lei il servizio lo rende.

Consigliere Prof. Previti: Presidente basta che poi non c'è qualcuno che dice che io faccio interventi di ½ ora.

Presidente: Pur non essendo esattamente coincidente con il regolamento, vista l'importanza del punto non lo sto facendo limitazioni.

Consigliere Prof. Previti: Un ultima cosa: ad un certo punto, non ricordo la pagina, pag. 83, si parla di indennità di carica degli amministratori.

Tempo fa mi ero fatto fare una copia di una delibera, per curiosità, e l'ho ripresa perché nella paginetta si parla prima di riduzione del 10% poi di adeguamento all'85% e un ulteriore abbassamento del 30% e questo è il punto di domanda: è un atto di generosità questa riduzione oppure è un atto dovuto?

Dott. Mammino: l'art. 243 bis comma 8 lett. F del tuel, prevede che ci deve essere una riduzione dei costi della spesa e dei costi di servizi.

Tra questi è evidente che c'è la riduzione dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori.

La norma lo prevede.

Consigliere Prof. Previti: benissimo è una conseguenza della redazione di questo piano.

Io presento una interrogazione formale (allegato al presente atto sub. 1) e che illustro brevemente.

Intorno al 2005/2006 una legge, prevedeva che l'indennità di carica dei piccoli comuni fosse aumentata del 3% per certi motivi, aumentata del 2% per certi motivi, ma decurtata del 10% per altri motivi, era un periodo difficile come questo attuale.

Nella delibera che io ho dell'anno scorso, questa riduzione del 10% non l'ho vista, io non esprimo alcun giudizio, vorrei solo sapere se a fa data dall'inizio dell'entrata in vigore di quella legge e fino alla nuova legge del 2019, quindi dal 2005 al 2019 è stata apportata all'indennità degli amministratori pro tempore questa riduzione del 10%.

Se è stata apportata lo si dice, qualcuno lo attesta e mi dirà: si è stata apportata, se non è stata apportata l'amministratore pro tempore si farà carico di restituire le somme indebitamente percepite, per inserirle possibilmente nei prossimi bilanci.

Presidente del C.C.: Consigliere Previti, lo consideri una mano distesa nei suoi confronti perché le interrogazioni dovrebbero essere lette dal Presidente per valutarne la lettura in aula a norma di regolamento.

Ass. Parisi: Facciamo presente che noi ci siamo diminuiti l'indennità.

Ass. Briguglio: io volevo dire solo una cosa, questa amministrazione è veramente dispiaciuta e mortificata per avere convocato con questa urgenza il consiglio, ma è doveroso dire che alla base di tutto questo lavoro, di 97 pagine nel totale, c'è tutto uno studio oculato e specifico voce per voce, proprio per essere più precisi possibile.

Il Tuel dice che si dichiara il dissesto finanziario, quando l'ente non è in grado di assicurare i servizi indispensabili, allora se non si è nelle possibilità di assolvere ai servizi indispensabili si dichiara il dissesto, che viene deliberato dal consiglio comunale, in seguito a delle rilevazioni.

Noi riteniamo che sia un'occasione importante per il nostro paese, quello di proporre un piano di riequilibrio, perché lo riteniamo una strada di gran lunga preferibile a quella dolorosa del dissesto, che esporrebbe il nostro paese a valutazioni negative con risvolti non prevedibili.

Il dissesto, porterebbe il comune di Gualtieri ad aderire ad un piano economico rigidissimo sul quale non si potrebbe in alcun modo intervenire, la differenza, al di là di ogni schieramento politico, l'Amministrazione attuale e le future amministrazioni che si troveranno il piano di riequilibrio hanno la possibilità di dire e programmare.

Mentre nel dissesto l'amministrazione viene sostituita da un organo esterno.

Quindi noi ci stiamo provando con tutte le forze a fare questo ad es. il comune di Messina è da 10 anni che ha avviato il riequilibrio.

Il primo piano di equilibrio può essere rimodulato, la rimodulazione è quella illustrata dal dott. Mammino, quella che ci auspichiamo tutti sia a favore dell'ente.

Questo percorso di risanamento deve essere intrapreso in modo congiunto, con sacrifici e con sforzi di tutti noi, e per noi intendo i politici che devono dare l'esempio ed anche i cittadini, che con uno sforzo – a mio parere non esagerato - tenendo conto della situazione e degli aumenti delle tasse, l'Imu in questo momento è aumentato solo per le seconde case, coloro che hanno una capacità patrimoniale, reddituale migliore rispetto a chi ha una sola casa.

Quindi il dissesto deve essere scongiurato con tutti i mezzi, inciderebbe anche sulle imprese locali che non avrebbero più fiducia sicuramente.

Sul mercato immobiliare, un comune in dissesto non è un'attrattiva per investimenti immobiliari.

Sull'economia generale del nostro paese, quindi il dissesto sconvolgerebbe l'assetto amministrativo del nostro paese.

Il desiderio è quello di rendere il tutto più fruibile.

Perché per il resto il dott. Mammino ha illustrato sapientemente il piano, ci lavoriamo da parecchio tempo, perché dall'avvio della procedura, si è lavorato incessantemente sia gli uffici ma sia soprattutto il dott.

Mammino e forse anche un poco noi, perché abbiamo contribuito a dare quello che era il nostro desiderio: “di evitare il dissesto”.

Consigliere Prof. Previti: “absit iniuria verbis” dott. Mammino, però il dott. Mammino, mentre nel primo consiglio del 21 febbraio era un esperto a titolo gratuito, adesso qualcosa le viene riconosciuto.

Dott. Mammino: e lei che dice, che lavoro gratis? Non è semplice.

Sindaco: Si è arrivati alla conclusione e mi sembrano doverosi questi ringraziamenti, perché il lavoro che è stato fatto è un lavoro che solo chi veramente lo ha effettuato è in grado di riconoscere, naturalmente devo ringraziare tutti: gli uffici, i vari responsabili, il dott. Mammino, il Revisore, il Segretario, i Consiglieri presenti e tutti senza dimenticare nessuno.

Consigliere Previti, ci troviamo finalmente d'accordo su una considerazione, alla fine abbiamo raggiunto questo obiettivo, cioè quando lei ha detto venti anni e forse più gli amministratori dell'epoca non dovevano farsi convincere veramente da questo avvocato a portare avanti questa causa, penso che siamo tutti d'accordo su questo.

Consigliere Prof. Previti: e se ho detto 20 anni l'ho detto a ragion veduta sindaco.

Sindaco: e qualcosina in più, ci capiamo benissimo, sono d'accordo con lei, perché mentre prima si poteva chiudere con una certa cifra, ora noi ci troviamo di fronte ad una cifra esorbitante che tutti siamo in grado di capire il nostro comune non potrà mai sostenere.

Quindi mi auguro che ci sia durante l'appello una riformulazione di questo debito e quantomeno un dimezzamento.

E comincia un periodo difficile, lo sappiamo, doveva essere un periodo fantastico, avevamo cominciato a fare cose belle, ne avevamo pensate tante altre, siamo stati interrotti un poco da questa situazione, un poco dal covid.

Quindi ci riteniamo veramente sfortunati, di questo periodo di amministrazione che noi stiamo affrontando, ma andiamo avanti con forza, con senso di responsabilità e quello che stiamo facendo lo abbiamo voluto fortemente, ma se negli anni passati qualcuno avesse preso di pugno questa situazione ci saremmo trovati avanti.

La sentenza di I grado era definitiva, quindi accantonamento di somme, non potevamo più continuare ad amministrare.

L'unica consolazione tra virgolette è che non dipende da noi, da nessuno di noi, tutti quelli che siamo qui in questa amministrazione (maggioranza o minoranza che sia) non siamo responsabili, non siamo responsabili di tutto ciò che sta avvenendo.

Consigliere Prof. Previti: Sindaco scusa, Sindaco scusa, io ti potrei chiedere quanti anni è stata vice sindaco, all'assessore Parisi: quanti anni è stata assessore, all'assessore Briguglio, ognuno per la propria percentuale.

Sindaco: questo non è un debito che si può attribuire alla nostra amministrazione, non facciamo nomi, perché non ci piace fare nomi, e non facciamo allusioni perché non ci piace farle, però cerchiamo di ripercorrere il periodo della progettazione e realizzazione di questa strada a scorrimento veloce.

Allora riusciamo a capire veramente chi sono i responsabili della situazione. Noi ci auguriamo che venga dimezzato che si possa ridurre in tre o quattro anni, una cosa è certa quelli che verranno dopo di noi, si troveranno la strada spianata.

Applauso.

Noi questa sera abbiamo regolarizzato questa situazione.

Grazie a tutti.

Cons. Parisi: il sindaco ha detto tutto quello che andava detto solo una precisazione a chiarimento: non è che la sentenza è esecutiva per la forza della Rizzani de Eccher, è che è cambiata la legge.

Adesso le sentenze di I grado sono esecutive.

E' cambiata la normativa, nel momento in cui c'è stata la sentenza è diventata esecutiva, la nostra è stata una scelta di responsabilità, a parte che l'esecutività ci ha costretti perché c'era tutto bloccato, come ha detto bene il dott. Mammino e lo ringrazio per la sua fantastica relazione, perché ha fatto capire un poco a tutti noi, anche a chi non mastica di bilancio, come stanno le cose.

Lo ha fatto capire con parole semplici, che solo chi è molto competente utilizza, la sua bravura è stata anche di chiarire tutto quello che è successo con parole semplici.

Ringrazio il dott. Mammino per il lavoro che ha fatto, mi associo alle parole già dette in precedenza.

Senza il dott. Mammino non si sa cosa sarebbe successo, c'era molto scoraggiamento, non si vedeva una via d'uscita.

Il dott. Mammino, soltanto, ci ha dato, non so se coraggio, ottimismo, una via d'uscita.

E' normale che il dissesto è qualcosa che penalizza non l'amministrazione precedente, il comune per anni, per 10 anni, per 20 anni non sarebbe stato bello.

Abbiamo voluto dare una soluzione alternativa al dissesto, riusciremo a fare l'accordo: non si sa.

Ma in questo momento il nostro piano non tiene conto dell'accordo, ha calato la cifra per quello che è.

Se ci sarà l'accordo potremmo ridurre questo carico sulle nostre spalle, noi ci siamo riusciti a non fare il dissesto grazie a questo meraviglioso piano del dott. Mammino, nonostante non c'è l'accordo e questa è una cosa che non avremmo mai creduto possibile.

Quindi il dott. Mammino ha fatto una cosa incredibile, speriamo di potere migliorare questa situazione.

Poi certo 320 mila euro l'anno ce la faremo a sostenerli, ma anche qui ha detto benissimo il dott. Mammino, noi abbiamo ridotto in questo ultimo anno 200 mila euro rispetto all'anno passato, adesso i cittadini possono capire cosa è successo e perché tante cose, che avremmo voluto fare non le abbiamo fatte, perché abbiamo dovuto inserire dei pagamenti che prima non venivano fatti, perché noi lavoravamo già da 6 mesi, 8 mesi, quasi un anno nell'ottica di questo piano.

Non volevamo lasciare un comune in dissesto per un egoismo personale, va bene continuiamo come abbiamo sempre fatto, come è stato fatto fino ad ora, sarebbe stato bello poter fare le cose che si facevano sempre.

Ma noi ci siamo riusciti e abbiamo deciso di pensare che c'era questo problema, che lo avremmo dovuto affrontare e cominciare a mettere in regola tutto quello che per anni non lo era, per motivi di non volere caricare i cittadini, che facevano con leggerezza, era un'abitudine di tutti.

Questa sentenza ci ha messo di fronte ad una realtà, sacrifici fatti da noi, ma nell'ottica del piano ci siamo già riusciti a risparmiare 200 mila euro.

Ci sono i servizi a domanda individuale, non è che non li faremo più.

Li faremo nel rispetto delle regole cioè con la copertura del 36%.

Quest'anno per la prima volta abbiamo inserito una spesa per lo scuolabus, ma è la legge che lo dice.

Ci siamo messi con le regole, abbiamo visto tutto quello che negli anni passati non era alla perfezione.

Anche l'indennità abbiamo messo le regole per come sono e ci stiamo presentando alla corte dei conti ed ai nostri cittadini.

E' un piano realistico ed avrà la possibilità di essere approvato e questa è stata tutta opera del dott. Mammino e per questo lo ringrazio.

Consigliere Prof. Previti: Presidente scusi in qualche modo ho diritto ad una replica e non voglio chiudere con polemiche, vedremo nel tempo se sono 20, se sono 21 o se sono 19 anni.

Proprio sui servizi a domanda individuale, proprio alla domanda che ho fatto al dott. Mammino se la riduzione dell'indennità di carica fosse ope legis, mi ha risposto di sì, che è obbligatoria.

Allora mi rivolgo all'Amministrazione e lo posso fare, perché nell'ultimo mio comizio avevo annunciato che avrei rinunciato all'indennità di carica.

Allora dico: amministratori di Gualtieri, tenuto conto della situazione, che spiana il lavoro alle future amministrazioni per i prossimi 2 anni, ma che impegna in maniera eccessiva i cittadini per i prossimi 20 anni, a voi amministratori: se pensate di fare un gesto di disponibilità anche per coprire quel 36% a cui saranno chiamati a rispondere i genitori per il prossimo anno.

Ass. Briguglio: quella è un'altra cosa, ci sono spese che sono di natura diversa.

I servizi a domanda individuale prevedono che la copertura deve essere assicurata incasso e costi.

Consigliere Prof. Previti: parliamo chiari: servizio scuolabus la legge vuole il 36%.

Cons. Parisi: la legge impone che la copertura deve essere data non da noi amministratori ma da chi fruisce del servizio.

Noi non possiamo farlo.

La legge chiede che lo faccia chi fruisce, non possiamo metterli noi, è la legge.

Ass. Briguglio: la domanda sua è talmente chiara che le rispondo con due parole: il risparmio che ci sarebbe da una eventuale rinuncia all'indennità degli amministratori non può essere usato a copertura dei servizi a domanda individuale.

Consigliere Prof. Previti: Resterebbe un gesto encomiabile in ogni caso.

Ultimati gli interventi il Presidente del C.C. sottopone ai voti la proposta con il metodo di votazione palese per alzata di mano.

Votazione Favorevoli n. 6 (gruppo maggioranza)

Astenuti n. 2 (Previti – Bonarrigo)

I.E.

Votazione Favorevoli n. 6 (gruppo maggioranza)

Astenuti n. 2 (Previti – Bonarrigo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.l.gs. N. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;
- Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis, comma 8, del T.U.E.L. in ordine al prefissato graduale Riequilibrio Finanziario per tutto il periodo 2021/2040;
2. Di disporre ai fini della realizzazione degli obiettivi del citato Piano di Riequilibrio quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021;
3. Di valutare, con successivo atto, la richiesta di accesso al Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243 ter del TUEL, tenuto conto di eventuale accordo tra le parti per il debito fuori bilancio relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe a ad euro 6.882.554,16;
4. Di dare mandato al Responsabile ASGF affinché il superiore Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziari, all'esito dell'approvazione del Consiglio Comunale, venga trasmesso, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL, agli indirizzi di seguito specificati:
 - Commissione per la Finanza e Stabilità degli Enti Locali – Direzione Centrale per la Finanza locale Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – PalazzoViminale_Roma.
PEC:finanza locale.prot@pec.interno.it;
 - Corte dei Conti - Sezione Controllo per la Regione Siciliana – Via Notarbartolo, 8 _ Palermo.
PEC:sicilia.controllo@cortecert.it;
5. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Generali e Finanziari di predisporre gli adempimenti consequenziali;
6. Di dare mandato all'Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
 - permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, visto il carattere di urgenza.

Il Presidente del C.C. esauriti i punti all'ordine del giorno alle ore 19,50 dichiara conclusi i lavori consiliari.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

Oggetto: Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL.

IL SINDACO

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che

- l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2020-2022;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL;

Acclarato che

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL, è stata trasmessa via pec alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale, soddisfacendo gli adempimenti di cui all'articolo 243 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività della predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021 deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale un Piano di Riequilibrio Finanziario al massimo ventennale, compreso quello in corso, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge 30.04.2021, n. 56, proroga il termine di

approvazione del piano al 30.06.2021;

Preso atto

- dell'articolo 1, comma 888, lettera a), della Legge 27.12.2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che ha modificato la durata massima del piano da dieci anni alla durata compresa tra quattro e venti anni;
- che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, come indicato dal citato articolo 1, comma 888, lettera b), della Legge 27.12.2017, n. 205;
- è stata effettuata una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, come da nota datata 12.02.2021, prot. 1035, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.282.049,92, di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16;
- le passività da ripianare e da inserire nel piano di riequilibrio ammontano complessivamente ad euro 6.641.741,41 (diconsi seimilioniseicentoquarantunomilasettencentotrentaquattro/41) e che gli impegni del Titolo I delle spese correnti dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (quello relativo all'esercizio 2019) ammontano ad euro 2.011.673,10;
- il rapporto passività/impegni Titolo I risulta essere pari al 311,32 % e che pertanto la durata del piano può essere fino ad anni venti;
-

Atteso che

- il Piano di Riequilibrio Finanziario deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio e deve comunque contenere:
 - a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli equilibri di bilancio (accertati dalla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti);
 - b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevanti, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo Rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio nel termine massimo di venti anni, a partire da quello in corso;
 - d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del Piano di Riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Tenuto conto che

- al fine di poter effettuare il graduale Riequilibrio Finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, il Comune, secondo l'articolo 234 bis, comma 8, del TUEL:
 - ✓ può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 - ✓ è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, TUEL, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione di servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243 bis, comma 2, TUEL;
 - ✓ è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 - ✓ è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243 bis, comma 1, TUEL;
 - ✓ è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
 - ✓ è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
 - ✓ può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, TUEL, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del Piano di riequilibrio;
- per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di Riequilibrio della parte corrente del Bilancio:
 - ✓ a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale del comparto, delle risorse di cui all'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.05.2018, per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

- ✓ entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi, di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente;
- ✓ entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- ✓ blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

Dato atto

- che con nota prot. 1230 del 18.02.2020, l'Organo Esecutivo veniva reso edotto della situazione debitoria dell'Ente dalla quale risultavano compromessi gli equilibri finanziari ed economici dell'Ente;
- che si è preso atto dell'impossibilità di poter ripianare il disavanzo generatosi ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, applicando lo stesso al triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche adottando le misure previste dall'articolo 193 del TUEL;
- che nel periodo marzo/giugno c.a. si sono tenute varie riunioni di servizio durante le quali è stato stabilito che ciascun Responsabile di Settore avrebbe fornito tutte le informazioni richieste negli schemi istruttori delle linee guida sopra specificate, al fine di predisporre adeguatamente il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- delle risultanze dell'istruttoria con particolare riferimento alle attestazioni rese da ciascun Responsabile di Settore in ordine alla ricognizione dei debiti fuori bilancio;
- delle relazioni programmatiche dagli stessi predisposte secondo i principi di riduzione dei costi e copertura degli stessi previsti dalla normativa in materia di riequilibrio;
- che i debiti fuori bilancio saranno finanziati nei bilanci 2021/2040, con le Entrate Correnti e saranno allocati nella spesa corrente nell'intervento 08 come oneri straordinari della gestione corrente e nella spesa in c/capitale se si tratta di investimenti;

Richiamato

- l'articolo 243 bis del TUEL che recita:
 1. *I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.*
 2. *La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.*
 3. *Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del*

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<i>Rapporto passività / impegni di cui al titolo I</i>	<i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
<i>Fino al 20 per cento</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni</i>	<i>20 anni</i>

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da

prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi

di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243 ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.

- la Deliberazione n. 16/SEZ AUT/2012/INPR della Corte dei Conti della Sezione Autonomie, che detta le linee per l'esame del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (*articolo 243 quater, commi 1 - 3, TUEL*);
- preso atto della elaborazione del Piano pluriennale di Riequilibrio finanziario relativo al periodo 2021/2040, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, compilato dal Consulente a supporto dell'ufficio economico finanziario per la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: Dr. Orazio Mammino c/o Studio Mammino, con sede legale in Via Beato Angelico - Trecastagni (CT) CAP 95039 - giusta D.D. ASGF n. 56/79 del 20.04.2021;
- richiamata la deliberazione di giunta municipale n. 78 del 28.06.2021 avente ad oggetto: "Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL. - Proposta al Consiglio Comunale" con la quale è stato approvato il Piano pluriennale di Riequilibrio finanziario relativo al periodo 2021/2040, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla deliberazione di GM n. 78/21 (allegato A);
- approvare il predetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di anni venti, potendo usufruire di un maggiore lasso di tempo per il ripiano di tutte le passività elencate;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile alla proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

propone

al Consiglio Comunale di deliberare

1. Di approvare l'allegato "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 bis, comma 8, del T.U.E.L. in ordine al prefissato graduale Riequilibrio Finanziario per tutto il periodo 2021/2040;
2. Di disporre ai fini della realizzazione degli obiettivi del citato Piano di Riequilibrio quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021;
3. Di valutare, con successivo atto, la richiesta di accesso al Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243 ter del TUEL, tenuto conto di eventuale accordo tra le parti per il debito fuori bilancio relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16;
4. Di dare atto mandato al responsabile ASGF affinché il superiore Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, all'esito dell'approvazione del Consiglio Comunale, venga trasmesso, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL, agli indirizzi di seguito specificati:
 - Commissione per la Finanza e Stabilità degli Enti Locali – Direzione Centrale per la Finanza locale – Dipartimento degli Affari Interni e territoriali – Palazzo Viminale _ Roma. PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
 - Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Siciliana – Via Notarbartolo, 8 – Palermo. PEC: sicilia.controllo@corteconticert.it;
5. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Generali e Finanziari di predisporre gli adempimenti consequenziali;
6. di dare mandato all'Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, visto il carattere di urgenza.



IL SINDACO
(Prof. Santina Bitto)



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO
PROVINCIA DI MESSINA**

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021 avente ad oggetto "**Approvazione Schema Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL**", ricevuta in data odierna con richiesta di parere ex art. 239, del [D.Lgs. n. 267/2000 \(TUEL\)](#);

Premesso che

- l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL ed è stata trasmessa via pec alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza locale, soddisfacendo gli adempimenti di cui all'articolo 243 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e ciò in quanto a seguito di una sommaria istruttoria relativa alla verifica della sussistenza delle condizioni per il ricorso alla suddetta procedura era emerso un disavanzo latente non ripianabile ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;
- entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021 l'Ente deve predisporre ed approvare in Consiglio Comunale un Piano di Riequilibrio Finanziario al massimo ventennale, compreso quello in corso;
- che sono in corso le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e consequenzialmente, la redazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, ove verrà evidenziato il risultato negativo di amministrazione;

1. Inquadramento preliminare del contesto dell'Ente e della sua situazione economico – finanziaria

A seguito della Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,

a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, il cui debito ammonterebbe a euro 6.882.554,16 - oggetto di ricorso in appello in quanto la Sentenza appare palesemente errata in molte parti - si è reso necessario effettuare una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, come da nota datata 12.02.2021, prot. 1035, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.282.049,92.

Con nota di aggiornamento del 21.06.2021, prot. 3900, è stato fatto il censimento finale delle passività dell'Ente che sono dettagliatamente riportate nel piano di riequilibrio finanziario nei rispettivi capitoli.

I dati rilevati all'anno base sono quelli disponibili alla data di presentazione del piano di riequilibrio finanziario, ovvero quelli del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020.

2. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico – finanziario.

L'Ente ha proceduto ad una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.235.688,13 di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16.

E ciò in virtù:

- a) della nota prot. n. 815 del 03.02.2021 a firma del Segretario Comunale, in cui - al fine di scongiurare il prodursi di responsabilità amministrative e contabili - si invitava l'amministrazione ad intraprendere una attività amministrativa sostenibile dal punto di vista economico finanziario, stante la situazione esistente;
- b) della nota prot. 1035 del 12.02.2021 a firma del Responsabile ASGF, che in esecuzione della superiore missiva del Segretario Comunale comunicava in merito alla ricognizione della situazione debitoria dell'Ente alla data del 12.02.2021;
- c) della ulteriore nota prot. 3900 del 21.06.2021 a firma del Responsabile ASGF, che fa il censimento definitivo effettuando la ricognizione puntuale della situazione debitoria dell'Ente alla data del 21.06.2021, come da allegati alla presente relazione.

3. Consistenza dello squilibrio complessivo

Il Disavanzo di amministrazione deriva sostanzialmente dai debiti fuori bilancio come sopra rilevati.

L'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.235.688,13 di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16.

Detto importo rappresenta la fotografia attuale del debito ma non quella reale, che certamente sarà notevolmente minore, in quanto la stessa dovrà tenere conto:

- 1) dell'appello alla Sentenza di primo grado che è palesemente errata in quanto contiene errori di calcolo importanti che si ritiene, a ragion veduta, trovare giustizia in tale fase entro la fine dell'anno e che dovrebbe vedersi ridurre il debito drasticamente (di oltre il 50%);

- 2) del residuo in bilancio per i lavori del contenzioso in essere che ammonta ad euro 726.679,88 correlato con una entrata specifica da parte della Regione Siciliana;
- 3) di una somma di euro 47.266,84 accantonata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la procedura espropriativa correlata al debito fuori bilancio di euro 61.242,07;
- 4) di una attività interlocutoria tra le parti al fine di poter derimere il contenzioso mediante un accordo transattivo.

Conseguenzialmente, la fotografia attuale della situazione debitoria ammonterebbe ad euro 6.461.741,41, base del piano di riequilibrio finanziario.

4. Revisione straordinaria dei residui

L'Ente sta effettuato una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 in occasione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020.

In sede di stesura del piano di riequilibrio si è tenuto conto di tale situazione i cui effetti sono assorbiti nel disavanzo determinato, fermo restando le superiori considerazioni.

L'Organo di Revisione ritiene importante e fondamentale chiudere l'attività del riaccertamento straordinario dei residui attraverso la loro approvazione in Giunta Comunale.

5. Ricorso al fondo di rotazione

L'Ente si è riservato l'eventuale accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243 ter del TUEL nelle more della definizione del contenzioso Rizzani De Eccher i cui effetti sono fondamentali per tutte le operazioni del piano in questione.

6. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

Con il piano l'Ente dimostra di poter ripianare il maggior disavanzo determinato nell'arco temporale di venti anni. La copertura avviene utilizzando le maggiori entrate correnti e la riduzione della spesa. Dal piano si evince una notevole attività intesa a incrementare le entrate correnti. A tal fine l'Ente ha già adottato tutte le deliberazioni propedeutiche al Bilancio di Previsione 2021-2023 aumentando le aliquote tributarie e regolarizzando quelle patrimoniali.

Con l'approvazione delle nuove aliquote IMU si determina una previsione di gettito complessivo di competenza dell'Ente stimato in **Euro 309.527,00**.

Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, con l'approvazione della nuova aliquota si determina una previsione di gettito complessivo di competenza dell'Ente stimato in **Euro 112.000,00**.

Tali importi sono notevolmente superiori (di quasi il 50%) rispetto a quanto accertato ad oggi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 07.04.2021 è stato adottato, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, **il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** che contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160.

Con l'approvazione di dette aliquote si determina una previsione di gettito complessivo di competenza dell'Ente stimato in **Euro 15.000,00**.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14.06.2021 è stato approvato il **PEF del Servizio Idrico** per l'anno 2021 ed è stato ripartito il costo determinato sui contribuenti approvando le relative tariffe per l'anno 2021.

Con le tariffe determinate del Servizio Idrico si copre il 100 x100 del costo del servizio che ammonta ad **Euro 77.240,00**.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.06.2021, l'Ente ha rideterminato anche le tariffe per diritti di segreteria, relative alle prestazioni afferenti il SUAP.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.06.2021 si è proceduto all'adeguamento per l'anno 2021 degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 16.04.2003 n. 4 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 10.08.2016 n. 16.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.06.2021 sono state aggiornate le tariffe relative alla CONCESSIONE DELLE AREE CIMITERIALI.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 07.04.2021 è stata determinata la quota di compartecipazione dei servizi a domanda individuale tale da garantire una copertura pari a minimo 36% dei costi

Con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23.06.2021 è stata adeguata l'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco e degli amministratori comunali in esecuzione dell'articolo 57 quater del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157

Fra le misure adottate nel piano vi è anche il blocco dell'indebitamento, nonché l'impegno ad alienare e valorizzare i beni patrimoniali disponibili, come risulta dalla deliberazione di consiglio Comunale riportata nel piano.

6.1 Attendibilità delle previsioni di entrata

L'Organo di Revisione in merito alle previsioni di entrata rileva l'avvenuta approvazione degli aumenti tributari effettuata con l'approvazione delle deliberazioni di cui sopra.

Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano attendibili, sulla base delle informazioni attualmente in possesso e sulla base degli andamenti storici.

L'Organo di Revisione invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero qualora necessario, per riportate a ragionevole certezza le previsioni accertate.

L'Organo di Revisione prende atto della decisione in sede di previsione di limitare le entrate aventi carattere di eccezionalità al finanziamento degli investimenti e al finanziamento delle spese correnti.

6.2 Adeguatezza delle misure per il risanamento individuate piano

Per le spese, l'ente ha previsto le somme necessarie a far fronte al suo funzionamento.

Riguardo alla razionalizzazione e riduzione delle spese ha programmato la corretta riduzione delle prestazioni di servizi e dei trasferimenti.

7. Attestazione in materia di indebitamento

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente ha rispettato i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'articolo 204 del TUEL.

Non sono stati comunque stipulati nuovi mutui, né il Comune intende farlo per il futuro (come previsto dal piano di riequilibrio).

Richiamato l'articolo 243-bis, del TUEL, il quale prevede al comma 5 che il consiglio dell'ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso di quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario;

Tutto ciò osservato, l'Organo di revisione economico-finanziaria, atteso quanto finora analizzato,

esprime parere favorevole

sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, alla idoneità delle misure individuate, alla attendibilità delle previsioni di entrata, alla veridicità delle previsioni di spesa e quindi alta effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato.

L'Organo di revisione economico - finanziaria dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le azioni necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- ✓ la ricognizione debitoria e l'effettiva quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati;
- ✓ l'individuazione, con quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio con l'integrale ripiano del disavanzo accertato e la copertura delle passività potenziali.

L'Organo di revisione economico finanziaria al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio attraverso l'applicazione delle misure contenute nel piano, invita l'Ente ad un monitoraggio costante ed a un controllo effettivo dell'andamento del piano di riequilibrio.

Rosolini lì 28.06.2021

Dott.ssa Concetta Petrolo



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
-Città Metropolitana di Messina


OGGETTO: Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 -articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- ~~VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 28.06.2021




Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Sig. Nicolino Bonarrigo)

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- ~~VISTO: si attesta la copertura finanziaria~~
- ~~VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~
- ~~PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente~~

DATA 28.06.2021



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)

Il Presidente
F.to Dott. Maio Federico



Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

Il Consigliere Anziano
F.to La Spada Giovanna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ - E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
F.to Pizzurro Rita



ALL. 1)

Al Sindaco del Comune di Gualtieri S.
Prof.ssa S. Bitto

All'Assessore dott.ssa **M. Briguglio**

Al Segretario comunale
Dott.ssa D. Costanzo Bana

Al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Al Revisore dei Conti del
Comune di Gualtieri Sicaminò

OGGETTO: Interrogazione, con risposta scritta, e proposta di emendamento al bilancio di previsione 2021/2022/2023 e al rendiconto 2020, relativa all'indennità di funzione degli amministratori.

Il sottoscritto Previti Domenico, Capogruppo del Gruppo consiliare "Voltiamo pagina",

premess

che la Legge n. 266 del 23/12/2005 art.1 comma 54 prevedeva una riduzione del 10% sulle indennità di funzione degli amministratori degli Enti Locali

verificato

che la Legge n.157 del 19/12/2019 ha rimodulato al rialzo le suddette indennità

interroga

per sapere se, nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della legge 266/2005 e la rimodulazione apportata dalla legge 157/2019, è stata operata la prevista riduzione del 10% sulle indennità di funzione degli amministratori che si sono succeduti;

Nell'eventualità che ciò non sia stato fatto e che, quindi, le casse comunali abbiano pagato erroneamente agli amministratori più di quanto previsto dalla normativa vigente,

interroga

per sapere come intendono, i destinatari in indirizzo, recuperare gli eventuali crediti maturati nel corso del ultimi 15 anni circa nei confronti dei vari amministratori *pro tempore*;

propone

dopo aver fatto le necessarie verifiche e i dovuti conteggi, di emendare il bilancio di previsione 2021-2023 prevedendo, fra le entrate, l'inserimento della somma da recuperare e di inserire lo stesso importo nel rendiconto 2020.

Distinti Saluti

Gualtieri Sicaminò 30 giugno 2021

Domenico Previti



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

<p>N. 78 del 28/06/2021</p>	<p>OGGETTO: Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del TUEL – Proposta al Consiglio Comunale.</p>
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 13,30 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Bonanno Giuseppe
	Assessore	Briguglio Maria
	Assessore	Parisi Maria Teresa

Presenti n. 5

Assenti n. /

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 67 del 28 giugno 2021 dell' Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Prof.ssa Santina Bitto avente per oggetto:

“Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell’art. 243 bis e seguenti del TUEL – Proposta al Consiglio Comunale”.

Visti i pareri prescritti dall’ art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all’oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n 67 del 28.06.2021

Oggetto: Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL. – Proposta al Consiglio Comunale.

IL SINDACO

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che

- l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2020-2022;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL;

Acclarato che

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL, è stata trasmessa via pec alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza locale, soddisfacendo gli adempimenti di cui all'articolo 243 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività della predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021 deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale un Piano di Riequilibrio Finanziario al massimo ventennale, compreso quello in corso, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge 30.04.2021, n. 56, proroga il termine di approvazione del piano al 30.06.2021;

Preso atto

- dell'articolo 1, comma 888, lettera a), della Legge 27.12.2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, che ha modificato la durata massima del piano da dieci anni alla durata compresa tra quattro e venti anni;
- che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, come indicato dal citato articolo 1, comma 888, lettera b), della Legge 27.12.2017, n. 205;
- è stata effettuata una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, come da nota datata 12.02.2021, prot. 1035, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.282.049,92, di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16;
- le passività da ripianare e da inserire nel piano di riequilibrio ammontano complessivamente ad euro 6.641.741,41 (diconsi seimilioneisecentoquarantunomilasettencentotrentaquattro/41) e che gli impegni del Titolo I delle spese correnti dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (quello relativo all'esercizio 2019) ammontano ad euro 2.011.673,10;
- il rapporto passività/impegni Titolo I risulta essere pari al 311,32 % e che pertanto la durata del piano può essere fino ad anni venti;

Atteso che

- il Piano di Riequilibrio Finanziario deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio e deve comunque contenere:
 - a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli equilibri di bilancio (accertati dalla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti);
 - b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevanti, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo Rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio nel termine massimo di venti anni, a partire da quello in corso;
 - d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del Piano di Riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Tenuto conto che

- al fine di poter effettuare il graduale Riequilibrio Finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, il Comune, secondo l'articolo 234 bis, comma 8, del TUEL:
 - ✓ può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 - ✓ è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, TUEL, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione di servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243 bis, comma 2, TUEL;
 - ✓ è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 - ✓ è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243 bis, comma 1, TUEL;
 - ✓ è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
 - ✓ è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
 - ✓ può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, TUEL, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del Piano di riequilibrio;
- per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di Riequilibrio della parte corrente del Bilancio:
 - ✓ a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale del comparto, delle risorse di cui all'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.05.2018, per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

- ✓ entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi, di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente;
- ✓ entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- ✓ blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

Dato atto

- che con nota prot. 1230 del 18.02.2020, l'Organo Esecutivo veniva reso edotto della situazione debitoria dell'Ente dalla quale risultavano compromessi gli equilibri finanziari ed economici dell'Ente;
- che si è preso atto dell'impossibilità di poter ripianare il disavanzo generatosi ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, applicando lo stesso al triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche adottando le misure previste dall'articolo 193 del TUEL;
- che nel periodo marzo/giugno c.a. si sono tenute varie riunioni di servizio durante le quali è stato stabilito che ciascun Responsabile di Settore avrebbe fornito tutte le informazioni richieste negli schemi istruttori delle linee guida sopra specificate, al fine di predisporre adeguatamente il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- delle risultanze dell'istruttoria con particolare riferimento alle attestazioni rese da ciascun Responsabile di Settore in ordine alla ricognizione dei debiti fuori bilancio;
- delle relazioni programmatiche dagli stessi predisposte secondo i principi di riduzione dei costi e copertura degli stessi previsti dalla normativa in materia di riequilibrio;
- che i debiti fuori bilancio saranno finanziati nei bilanci 2021/2040, con le Entrate Correnti e saranno allocati nella spesa corrente nell'intervento 08 come oneri straordinari della gestione corrente e nella spesa in c/capitale se si tratta di investimenti;

Richiamato

- l'articolo 243 bis del TUEL che recita:
 1. *I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di equilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.*
 2. *La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.*
 3. *Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del*

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<i>Rapporto passività / impegni di cui al titolo I</i>	<i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
<i>Fino al 20 per cento</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni</i>	<i>20 anni</i>

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da

prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi

di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243 ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.

- la Deliberazione n. 16/SEZ AUT/2012/INPR della Corte dei Conti della Sezione Autonomie, che detta le linee per l'esame del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (*articolo 243 quater, commi 1 - 3, TUEL*);
- preso atto della elaborazione del Piano pluriennale di Riequilibrio finanziario relativo al periodo 2021/2040, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, compilato dal Consulente a supporto dell'ufficio economico finanziario per la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: Dr. Orazio Mammino c/o Studio Mammino, con sede legale in Via Beato Angelico - Trecastagni (CT) CAP 95039 - giusta D.D. ASGF n. 56/79 del 20.04.2021;
- approvare il predetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di anni venti, potendo usufruire di un maggiore lasso di tempo per il ripiano di tutte le passività elencate;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile alla proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

propone

alla Giunta Comunale di deliberare

1. Di dare atto della ricognizione dei debiti fuori bilancio, come dettagliati nell'ambito del Piano di Riequilibrio, dando atto che gli stessi andranno sottoposti al Consiglio Comunale per il relativo riconoscimento;

2. Di approvare l'allegato "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 bis, comma 8, del T.U.E.L. in ordine al prefissato graduale Riequilibrio Finanziario per tutto il periodo 2021/2040;
3. Di disporre ai fini della realizzazione degli obiettivi del citato Piano di Riequilibrio quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021;
4. Di valutare, con successivo atto, la richiesta di accesso al Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243 ter del TUEL, tenuto conto di eventuale accordo tra le parti per il debito fuori bilancio relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16;
5. Di dare atto che il superiore Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, all'esito dell'approvazione del Consiglio Comunale, verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL agli indirizzi di seguito specificati:
 - Commissione per la Finanza e Stabilità degli Enti Locali – Direzione Centrale per la Finanza locale – Dipartimento degli Affari Interni e territoriali – Palazzo Viminale _ Roma. PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
 - Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Siciliana – Via Notarbartolo, 8 – Palermo. PEC: sicilia.controllo@cor-teconticert.it;
6. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Generali e Finanziari di predisporre gli adempimenti consequenziali;
7. di dare mandato all'Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
8. Di notificare la presente Deliberazione a tutti i Responsabili dei Servizi, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale;

e con successiva votazione espressa ai sensi di legge

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, visto il carattere di urgenza.



IL SINDACO
(Prof. Santina Bitto)

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Approvazione Schema Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL – Proposta al Consiglio Comunale.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 –articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- ~~VISTO:~~ si esprime ~~parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 28.06.2021



Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Sig. Nicolino Bonarrigo)

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- ~~VISTO:~~ si attesta la copertura finanziaria
- ~~VISTO:~~ si esprime ~~parere contrario per le motivazioni allegate~~
- ~~PARERE NON DOVUTO:~~ ~~parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente~~

DATA 28.06.2021



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
Articolo 243 Bis del TUEL

PREMESSE METODOLOGICHE ED OBIETTIVI DEL PIANO

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis e seguenti del TUEL ed è stata trasmessa via pec alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza locale, soddisfacendo gli adempimenti di cui all'articolo 243 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguenzialmente entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività della predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2021 l'Ente deve predisporre ed approvare in Consiglio Comunale un Piano di Riequilibrio Finanziario al massimo ventennale, compreso quello in corso, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge 30.04.2021, n. 56, ha prorogato il termine di approvazione del piano al 30.06.2021.

Al fine pertanto di adempiere compiutamente al dettato normativo e rendere esaustive motivazioni in ordine alle cause che hanno determinato l'adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale ex articolo 243 bis del TUEL da parte dell'Ente, appare opportuno fissare preliminarmente la sequenza temporale degli eventi in cui si incardina la sopra citata decisione.

L'Amministrazione Comunale ha avviato un'azione diretta a far emergere eventuali debiti fuori bilancio non riconosciuti, provvedendo, accertatane l'esistenza e la riconducibilità alle fattispecie di cui all'articolo 194 del TUEL, al riconoscimento degli stessi da parte dell'Organo Consiliare.

A seguito della Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, il cui debito ammonterebbe a euro 6.882.554,16 - quant'anche oggetto di ricorso in appello in quanto la Sentenza appare palesemente errata in molte parti - si è reso necessario effettuare una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, come da nota datata 12.02.2021, prot. 1035, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.282.049,92.

Con nota di aggiornamento del 21.06.2021, prot. 3900, viene fatto il censimento finale delle passività dell'Ente che vengono dettagliate nel presente piano nei rispettivi capitoli.

La metodologia utilizzata nella redazione del presente piano è stata quella dell'analisi, quanto più articolata possibile, degli scostamenti attesi nel periodo considerato rispetto ai dati dell'anno base 2019 (ultimo rendiconto approvato, ma già affiancati con quelli dell'esercizio 2020 che è in corso di definizione.

I dati rilevati all'anno base sono quelli disponibili alla data di presentazione del presente piano, ovvero quelli del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020.

Sono, inoltre, indicati per alcuni prospetti i dati da preconsuntivo 2020 di maggior rilievo e quelli degli esercizi precedenti.

Obiettivo del piano è quello di fornire una rappresentazione sistemica dell'insieme delle azioni che l'Amministrazione Comunale ha assunto e/o intende assumere per superare la criticità evidenziata.

La prima parte del documento è costituita da una descrizione dell'Ente e da una sintetica analisi del contesto.

Nella seconda parte sono analizzate le principali criticità rilevate dalla Corte dei Conti, le cause che le hanno determinate e le misure correttive già adottate.

Nella terza ed ultima parte sono illustrate le azioni che l'Amministrazione intende adottare per il definitivo superamento delle criticità, avendo cura di evidenziare come dette azioni si tradurranno in risorse da utilizzare e/o da razionalizzare.

PROFILI FINANZIARI DEL PIANO

Il Piano è finalizzato alla copertura nel tempo del disavanzo generatosi a seguito dei debiti fuori bilancio di cui alla fase ricognitiva sopra evidenziata e come riportata nei rispettivi paragrafi della presente relazione.

Attraverso le azioni proposte nel presente Piano, sia attraverso maggiori entrate tributarie che extratributarie, che dal contenimento della spesa, l'Ente si propone di creare le condizioni per riequilibrare stabilmente i suoi flussi di cassa, oltre che l'eliminazione della massa debitoria del contenzioso in itinere e dei debiti fuori bilancio.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Il Comune di Gualtieri Sicaminò ha una superficie di 14,38 chilometri quadrati ed è situato in provincia di Messina. È situato a 80 metri d'altitudine ed i suoi abitanti sono chiamati gualtieresi.

Contava 1.710 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione e la densità di popolazione è di 119,1 abitanti per km² sul Comune.

La distribuzione della popolazione al 01.01.2021, che conta n. 1.665 abitanti, invece è la seguente:

Età	Maschi	Femmine	Totale	
0-5	42	31	73	4,38%
6-13.	55	56	111	6,67%
14-64	481	530	1.011	60,72%
65-74	123	126	249	14,95%
oltre 75	86	135	221	13,27%
	787	878	1.665	100,00%

Gli stranieri residenti a Gualtieri Sicaminò al 1° gennaio 2021 sono 44, di cui 17 maschi e 27 femmine, e rappresentano il 2,7% della popolazione residente.

Il Comune di Gualtieri Sicaminò è un Ente ricco di storia, tradizioni e beni artistici.

Dei numerosi beni architettonici del passato, alcuni sono resi inagibili dal tempo e dalle varie calamità, altri recuperati e restaurati, altri ancora nel corso dei secoli sono stati abbattuti per far luogo a nuove costruzioni.

E' quello che è accaduto, nel rione Carmine, al cinquecentesco Convento dei Carmelitani (presenti a Gualtieri dal 1582 al 1866) e all'antichissima chiesa dell'Itria.

La Chiesa Annunziata, nei pressi del magnifico Ponte Vecchio, è stata restaurata ed è attualmente adibita a Centro Culturale Comunale, ove si organizzano mostre ed eventi culturali di notevole richiamo turistico.

I lavori di restauro hanno riportato alla luce affreschi di pregevole fattura nella parte absidale, un pavimento originario a più di un metro di profondità dall'attuale livello, altari e capitelli antichi di grande pregio architettonico.

Altre chiese, pur essendo ancora agibili, restano chiuse per la maggior parte dell'anno.

È il caso della Chiesa di San Giuseppe in via San Cataldo e della Chiesa della Misericordia nell'omonimo rione (dove sono ancora presenti, tra l'altro, una statuetta della Madonna Bambina e le tele della Madonna della Misericordia, di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio da Padova e dell'Ecce Homo).

La Chiesa dell'Assunta (XV secolo) è stata restaurata e si caratterizza per la sua bellissima torre campanaria e per diversi tesori artistici al suo interno.

Unici edifici religiosi aperti al culto tutto l'anno sono la Chiesa Madre di Gualtieri Centro e quella della frazione Soccorso.

La prima, dedicata al patrono San Nicola di Bari e risalente al XVI secolo, sorge sulla piazza centrale del paese, proprio di fronte al Palazzo Comunale (1957).

Al suo interno, suddiviso in tre navate, si conservano diverse tele di discreto valore artistico risalenti al XVII e al XVIII secolo, un crocifisso ligneo (secolo XV-XVI) attribuito alla bottega dei Pilli, un pregevole coro ligneo del '700, diverse opere in legno intagliato, fra le quali spiccano il pulpito recentemente restaurato e l'altare maggiore (quest'ultimo indorato dai Doddis nel 1903).

Due preziosi paliotti in seta artisticamente ricamati venivano utilizzati fino a qualche anno fa per adornare, nelle occasioni particolarmente solenni, la fronte dell'altare maggiore.

Alla scuola del Gagini viene attribuita la statua marmorea di Santa Caterina d'Alessandria.

Il tempio custodisce inoltre quattro pregevoli statue lignee del '600 che rappresentano S. Nicola di Bari, San Liberante, San Filippo d'Agira e l'Addolorata.

Molto più recenti sono le statue in cartapesta dell'Immacolata (1896) e del Sacro Cuore di Gesù (1928). Nella cappella del Crocifisso in seguito ad un recente restauro sono venuti alla luce alcuni affreschi.

In piazza IV Novembre, all'interno della graziosa Villa Comunale (considerata importante punto di ritrovo e di socialità per la comunità ed anche per avventori e turisti) sorge il Monumento ai Caduti, realizzato da Domenico Borgia nel laboratorio "Pietrasanta" di New York nel 1924.

La lapide recante i nomi dei caduti della Grande Guerra, originariamente applicata alla facciata della Chiesa Madre, e quella dei caduti del secondo conflitto mondiale, sono state collocate nel sito attuale nel 1960.

In piazza Carmine, il vecchio palazzo municipale (1921) ospita la sede della banda musicale cittadina, costituita prima del 1890 nonché una palestra e una saletta per attività ludico-ricreative.

Sempre a Gualtieri Centro è situato il Museo delle Attività Contadine dotato di locali per una mostra permanente, di spazi per mostre temporanee e di una sala convegni attrezzata.

Nella frazione Soccorso posta su un'altura a 210 metri sul livello del mare, s'innalza l'edificio della Chiesa Madre (sec. XVI) dedicata alla Madonna del Perpetuo Soccorso.

Al suo interno, adornato da artistiche decorazioni, sono da ammirare: una tavola della "Madonna del Soccorso" attribuita a Domenico Cardillo (sec XVI), una tela di Andrea Jannelli raffigurante la "Salita al Calvario" (1622), l'altare maggiore (1729) e il pulpito seicentesco, entrambi in legno dorato, una tela della Madonna dell'Itria, proveniente dall'omonima chiesa, e tanti altri tesori d'arte che meritano l'inserimento in un circuito di fruizione culturale.

Nelle grandi occasioni l'altare maggiore viene addobbato con un prezioso paliotto in lamina d'argento.

L'originaria volta della chiesa, con artistici affreschi, è crollata negli anni '50, quella attuale è rivestita da semplici intonaci.

Nella frazione Sicaminò (287 m s.l.m.), dove si respira ancora la magica atmosfera incantata dell'antico borgo medievale e che i gualtieresi chiamano "u feu" (il feudo), il visitatore può ammirare il palazzo baronale degli Avarna (XIX sec.), rimaneggiato in stile neogotico agli inizi del '900 e parzialmente danneggiato da un incendio sviluppatosi il 23 gennaio 1981. Nella frazione Sicaminò sono attualmente in corso lavori per lo sviluppo culturale, turistico e ricettivo del Borgo.

I Piani e gli Strumenti urbanistici vigenti sono il Piano Regolatore.

Il Comune di Gualtieri Sicaminò allo stato attuale presenta n. 14 posti di unità di personale previsti in Dotazione Organica di cui n. 12 occupati ed in servizio a tempo indeterminato (10 unità in part-time a 24 ore).

Le aree della Dotazione Organica sono 2 e le Posizioni Organizzative attualmente incaricate sono 2.


L'Organigramma dell'Ente viene così rappresentato:



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

ORGANIGRAMMA



SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Situazione debitoria dell'Ente alla data odierna.

Si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.235.688,13 di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16.

E ciò in virtù:

- a) della nota prot. n. 815 del 03.02.2021 a firma del Segretario Comunale, in cui - al fine di scongiurare il prodursi di responsabilità amministrative e contabili - si invitava l'amministrazione ad intraprendere una attività amministrativa sostenibile dal punto di vista economico finanziario, stante la situazione esistente;
- b) della nota prot. 1035 del 12.02.2021 a firma del Responsabile ASGF, che in esecuzione della superiore missiva del Segretario Comunale comunicava in merito alla ricognizione della situazione debitoria dell'Ente alla data del 12.02.2021;
- c) della ulteriore nota prot. 3900 del 21.06.2021 a firma del Responsabile ASGF, che fa il censimento definitivo effettuando la ricognizione puntuale della situazione debitoria dell'Ente alla data del 21.06.2021, come da allegati alla presente relazione.

E' utile far presente già in questa fase che detto importo rappresenta la fotografia attuale del debito ma non quella reale, che certamente sarà notevolmente minore, in quanto la stessa dovrà tenere conto:

1. dell'appello alla Sentenza di primo grado che è palesemente errata in quanto contiene errori di calcolo importanti che si ritiene, a ragion veduta, trovare giustizia in tale fase entro la fine dell'anno e che dovrebbe vedersi ridurre il debito drasticamente (di oltre il 50%);
2. del residuo in bilancio per i lavori del contenzioso in essere che ammonta ad euro 726.679,88 correlato con una entrata specifica da parte della Regione Siciliana;
3. di una somma di euro 47.266,84 accantonata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la procedura espropriativa correlata al debito fuori bilancio di euro 61.242,07;
4. di una attività interlocutoria con le parti al fine di poter derimere il contenzioso mediante un accordo transattivo.

Conseguenzialmente, la fotografia attuale della situazione debitoria ammonterebbe ad euro **6.461.741,41**, base nel nostro piano. Tale valore, per le motivazioni indotte sopra richiamate, si ritiene essere congruo anche per le passività potenziali, di cui in appresso.

2. Risultanze della gestione 2019 e relativo equilibrio di bilancio.

L'Ente nell'esercizio 2019 ha ottenuto il seguente risultato della gestione di competenza che si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA *	-132.025,09
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.101.295,61
Fondo pluriennale vincolato di spesa	799.119,98
SALDO FPV	302.175,63
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	690.865,59
Minori residui passivi riaccertati (+)	146.249,78
SALDO GESTIONE RESIDUI	-544.615,81
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-132.025,09
SALDO FPV	302.175,63
SALDO GESTIONE RESIDUI	-544.615,81
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	1.531.815,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	1.157.350,43

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	367.113,89
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.041.031,22
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.011.673,10
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	57.725,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammont. dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	152.397,12
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		186.349,63
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		186.349,63
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	95.785,13
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	90.564,50
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	194.587,98
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		285.152,48
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	734.181,72
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	194.939,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	203.925,72
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	741.394,72
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		16.199,09
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		16.199,09
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		16.199,09
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		170.150,54
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019		95.785,13
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		74.365,41
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		194.587,98
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		268.953,39

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		186.349,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	95.785,13
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	194.587,98
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹⁾	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		285.152,48

3. Ricorso ad anticipazioni di tesoreria

L'Ente **non** si è trovato privo di mezzi necessari per il pagamento di tutti gli impegni assunti e non ha avuto la necessità di liquidare con urgenza tutto quanto risulta improrogabile ed indilazionabile (stipendi al personale, contributi INPDAP, INPS, ritenute IRPEF, Canone nettezza urbana, canone energia elettrica, canoni telefonici, ecc.).

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	2017	2018	2019	2020
Fondi di Cassa al 31.12	49.652,71	934.144,27	931.737,94	1.464.078,41
Anticipazioni di Tesoreria al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Cassa Vincolata</i>	49.652,71	934.144,27	862.003,67	1.147.040,69

4. Ricorso alle anticipazioni di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti

(D.L. n. 35/2013 e D.L. n. 78/2015) per gli anni 2013-2014 e 2015.

L'Ente ha ottenuto nell'anno 2013 e 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64, nonché nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125, delle anticipazione di liquidità - per un importo complessivo di euro **792.095,94** - dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili scadenti al 31.12.2013 e 31.12.2014, da restituirsi la prima con due piani di ammortamento a rate costanti scadenti nel 2042 e la seconda con un piano di ammortamento a rate costanti scadenti nel 2040.

Il debito residuo al 31.12.2020 ammonta ad euro **648.407,99**.

L'Ente ha regolarmente restituito la quota annuale di capitale ed interessi sull'anticipazione di liquidità ricevuta negli anni precedenti.

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	756.610,04	730.028,34	703.137,79	675.932,88
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	26.581,70	26.890,55	27.204,91	27.524,89
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (errori)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	730.028,34	703.137,79	675.932,88	648.407,99
n. Abitanti al 31.12	1.742	1.712	1.669	1.665
Debito medio per abitante	419,07	410,71	404,99	389,43

Si riporta nella tabella sottostante la situazione dell'anticipazione di liquidità dell'ultimo quadriennio dell'Ente:

Oneri finanziari per ammortamento anticipazione liquidità ed il rimborso della stessa				
Anno	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	9.849,03	9.540,18	9.225,82	8.905,84
Quota capitale	26.581,70	26.890,55	27.204,91	27.524,89
Totale	36.430,73	36.430,73	36.430,73	36.430,73

5. Mutui finanziamento opere pubbliche

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente, per l'anno 2019 e seguenti, ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'articolo 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

<i>Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento</i>		
Entrate da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	960.170,48	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	975.473,61	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	211.247,26	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO DELLA GESTIONE per l'esercizio 2017	2.146.891,35	
(B) Livello massimo di spesa annua ai sensi dell'articolo 204 del TUEL (10% DI A)	214.689,14	
Oneri Finanziari da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31.12.2019	139.366,59	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	75.322,55	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	139.366,59	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2019 (G/A)*100		6,49%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione nel triennio in questione con l'aggiunta dell'anno 2020 ancora in fase di elaborazione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	3.800.346,23	3.588.458,51	3.368.858,97	3.243.666,62
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	211.887,72	219.599,54	125.192,35	100.704,32
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (errori)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.588.458,51	3.368.858,97	3.243.666,62	3.142.962,30
n. Abitanti al 31.12	1.742	1.712	1.669	1.665
Debito medio per abitante	2.059,96	1.967,79	1.943,48	1.887,67

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi				
Anno	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	154.391,24	146.679,42	139.366,59	133.997,75
Quota capitale	211.887,72	219.599,54	125.192,35	100.704,32
Totale fine anno	366.278,96	366.278,96	264.558,94	234.702,07

L'ente **non ha** effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui nonché la devoluzione e/o il diverso utilizzo di quote residuali di mutuo.

6. Debiti fuori bilancio

L'Ente nell'ultimo triennio non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Così come riportato al punto 1 del presente piano, si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.235.688,13 di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16 come rilevabile dal prospetto che segue:

CONTENZIOSO EFFETTIVO					
	NOME CONTROPARTE	CAUSA	ATTO GIUDIZIARIO	IMPORTO DA LIQUIDARE	
1	AVV. FEROCI E CURTI	RIZZANI DE ECCHER /COMUNE	SENT.TRI&B;BARC. P.G. N.24 DEL 10.01.2019	€ 6.882.554,16	La sentenza del Tribunale di grado è attualmente sub iudice, è stato proposto appello che andrà in decisione
2	ANTONINO RIZZO	MARSALA GIACOMO	SENTENZA N.810 DEL 25/10/2019	€ 15.689,67	L'importo si riferisce alle spese legali da corrispondere al legale di controparte
3	BONARRIGO DOMENICA	Indennità di espropriazione e di occupazione	ORDINANZA CAUSA CIVILE N.284/2016 R.G.	€ 55.915,60 € 5.326,47	Svincolo somme presso Cassa DD.PP. di € 47.266,84
5	Alessi Antonino r.l.erede A.N.	Risarc.danni occupaz.terreno	Sentenza n.467/2013	€ 35.329,50	Sentenza passata in giudicato Proposta transattiva 2018/2019 cui le parti non hanno aderito.
7	ASI	Comune /ASI	Sent.252 DEL 11/06/2020	€ 155.574,36 oltre interessi legali	Contenzioso attualmente in corso in grado di appello
8	Pizzurro Rita	Pizzurro Rita /Comune di Gualtieri S.	sent.2220/09 -976/12 - 12800/17	€ 68.583,54 + € 15.891,60	Sentenza passata in giudicato e seguito di sentenza della Corte di Cassazione.
	Schepis Caterina	Risarcimento danni	Sent. n. 56/2020	€ 123,13	Sentenza esecutiva Giudice di Pace di Barcellona

Detto importo rappresenta la fotografia attuale del debito ma non quella reale, che certamente sarà notevolmente ridotta, in quanto la stessa dovrà tenere conto certamente dell'appello alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher di primo grado che appare palesemente errata in quanto contiene errori di calcolo importanti che si ritiene, a ragion veduta, possa trovare giustizia nel grado successivo (entro la fine dell'anno) e che dovrebbe vedersi riformulata la Sentenza con la riduzione il debito in maniera drastica (di oltre il 50%) nonché di quanto riportato al punto 1 che qui si richiama.

La fotografia attuale presenta pertanto una situazione debitoria che ammonterebbe ad euro **6.461.741,41**.


Tale valore, per le motivazioni indotte sopra richiamate, si ritiene essere congruo anche per le passività potenziali.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

ORGANIGRAMMA



SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Situazione debitoria dell'Ente alla data odierna.

Si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.235.688,13 di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16.

E ciò in virtù:

- a) della nota prot. n. 815 del 03.02.2021 a firma del Segretario Comunale, in cui - al fine di scongiurare il prodursi di responsabilità amministrative e contabili - si invitava l'amministrazione ad intraprendere una attività amministrativa sostenibile dal punto di vista economico finanziario, stante la situazione esistente;
- b) della nota prot. 1035 del 12.02.2021 a firma del Responsabile ASGF, che in esecuzione della superiore missiva del Segretario Comunale comunicava in merito alla ricognizione della situazione debitoria dell'Ente alla data del 12.02.2021;
- c) della ulteriore nota prot. 3900 del 21.06.2021 a firma del Responsabile ASGF, che fa il censimento definitivo effettuando la ricognizione puntuale della situazione debitoria dell'Ente alla data del 21.06.2021, come da allegati alla presente relazione.

E' utile far presente già in questa fase che detto importo rappresenta la fotografia attuale del debito ma non quella reale, che certamente sarà notevolmente minore, in quanto la stessa dovrà tenere conto:

1. dell'appello alla Sentenza di primo grado che è palesemente errata in quanto contiene errori di calcolo importanti che si ritiene, a ragion veduta, trovare giustizia in tale fase entro la fine dell'anno e che dovrebbe vedersi ridurre il debito drasticamente (di oltre il 50%);
2. del residuo in bilancio per i lavori del contenzioso in essere che ammonta ad euro 726.679,88 correlato con una entrata specifica da parte della Regione Siciliana;
3. di una somma di euro 47.266,84 accantonata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la procedura espropriativa correlata al debito fuori bilancio di euro 61.242,07;
4. di una attività interlocutoria con le parti al fine di poter derimere il contenzioso mediante un accordo transattivo.

Conseguenzialmente, la fotografia attuale della situazione debitoria ammonterebbe ad euro **6.461.741,41**, base nel nostro piano. Tale valore, per le motivazioni indotte sopra richiamate, si ritiene essere congruo anche per le passività potenziali, di cui in appresso.

2. Risultanze della gestione 2019 e relativo equilibrio di bilancio.

L'Ente nell'esercizio 2019 ha ottenuto il seguente risultato della gestione di competenza che si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-132.025,09
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.101.295,61
Fondo pluriennale vincolato di spesa	799.119,98
SALDO FPV	302.175,63
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	690.865,59
Minori residui passivi riaccertati (+)	146.249,78
SALDO GESTIONE RESIDUI	-544.615,81
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-132.025,09
SALDO FPV	302.175,63
SALDO GESTIONE RESIDUI	-544.615,81
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	1.531.815,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	1.157.350,43

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	367.113,89
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.041.031,22
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.011.673,10
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	57.725,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	152.397,12
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		186.349,63
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		186.349,63
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	95.785,13
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	90.564,50
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	194.587,98
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		285.152,48
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	734.181,72
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	194.939,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	203.925,72
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	741.394,72
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		16.199,09
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		16.199,09
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		16.199,09
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		170.150,54
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019		95.785,13
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		74.365,41
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		194.587,98
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		268.953,39
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		186.349,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	95.785,13
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	194.587,98
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		285.152,48

3. Ricorso ad anticipazioni di tesoreria

L'Ente **non** si è trovato privo di mezzi necessari per il pagamento di tutti gli impegni assunti e non ha avuto la necessità di liquidare con urgenza tutto quanto risulta improrogabile ed indilazionabile (stipendi al personale, contributi INPDAP, INPS, ritenute IRPEF, Canone nettezza urbana, canone energia elettrica, canoni telefonici, ecc.).

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	2017	2018	2019	2020
Fondi di Cassa al 31.12	49.652,71	934.144,27	931.737,94	1.464.078,41
Anticipazioni di Tesoreria al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Cassa Vincolata</i>	49.652,71	934.144,27	862.003,67	1.147.040,69

4. Ricorso alle anticipazioni di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti

(D.L. n. 35/2013 e D.L. n. 78/2015) per gli anni 2013-2014 e 2015.

L'Ente ha ottenuto nell'anno 2013 e 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64, nonché nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125, delle anticipazione di liquidità - per un importo complessivo di euro **792.095,94** - dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili scadenti al 31.12.2013 e 31.12.2014, da restituirsi la prima con due piani di ammortamento a rate costanti scadenti nel 2042 e la seconda con un piano di ammortamento a rate costanti scadenti nel 2040.

Il debito residuo al 31.12.2020 ammonta ad euro **648.407,99**.

L'Ente ha regolarmente restituito la quota annuale di capitale ed interessi sull'anticipazione di liquidità ricevuta negli anni precedenti.

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	756.610,04	730.028,34	703.137,79	675.932,88
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	26.581,70	26.890,55	27.204,91	27.524,89
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (errori)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	730.028,34	703.137,79	675.932,88	648.407,99
n. Abitanti al 31.12	1.742	1.712	1.669	1.665
Debito medio per abitante	419,07	410,71	404,99	389,43

Si riporta nella tabella sottostante la situazione dell'anticipazione di liquidità dell'ultimo quadriennio dell'Ente:

Oneri finanziari per ammortamento anticipazione liquidità ed il rimborso della stessa				
Anno	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	9.849,03	9.540,18	9.225,82	8.905,84
Quota capitale	26.581,70	26.890,55	27.204,91	27.524,89
Totale	36.430,73	36.430,73	36.430,73	36.430,73

5. Mutui finanziamento opere pubbliche

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente, per l'anno 2019 e seguenti, ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'articolo 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

<i>Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento</i>		
Entrate da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	960.170,48	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	975.473,61	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	211.247,26	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO DELLA GESTIONE per l'esercizio 2017	2.146.891,35	
(B) Livello massimo di spesa annua ai sensi dell'articolo 204 del TUEL (10% DI A)	214.689,14	
Oneri Finanziari da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31.12.2019	139.366,59	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	75.322,55	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	139.366,59	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2019 (G/A)*100		6,49%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione nel triennio in questione con l'aggiunta dell'anno 2020 ancora in fase di elaborazione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	3.800.346,23	3.588.458,51	3.368.858,97	3.243.666,62
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	211.887,72	219.599,54	125.192,35	100.704,32
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (errori)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.588.458,51	3.368.858,97	3.243.666,62	3.142.962,30
n. Abitanti al 31.12	1.742	1.712	1.669	1.665
Debito medio per abitante	2.059,96	1.967,79	1.943,48	1.887,67

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi				
Anno	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	154.391,24	146.679,42	139.366,59	133.997,75
Quota capitale	211.887,72	219.599,54	125.192,35	100.704,32
Totale fine anno	366.278,96	366.278,96	264.558,94	234.702,07

L'ente **non ha** effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui nonché la devoluzione e/o il diverso utilizzo di quote residuali di mutuo.

6. Debiti fuori bilancio

L'Ente nell'ultimo triennio non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Così come riportato al punto 1 del presente piano, si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed analitica dei debiti fuori bilancio, dalla quale si evince che l'importo potenziale dei debiti fuori bilancio ammonterebbe ad euro 7.235.688,13 di cui solo quello relativo alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher, ammonterebbe ad euro 6.882.554,16 come rilevabile dal prospetto che segue:

CONTENZIOSO EFFETTIVO					
	NOME CONTROPARTE	CAUSA	ATTO GIUDIZIARIO	IMPORTO DA LIQUIDARE	
1	AVV. FEROCI E CURTI	RIZZANI DE ECCHER /COMUNE	SENT.TRIB.BARC. P.G. N.24 DEL 10.01.2019	€ 6.882.554,16	La sentenza del Tribunale di I grado è attualmente sub iudice, è stato proposto appello che andrà in decisione
2	ANTONINO RIZZO	MARSALA GIACOMO	SENTENZA N.810 DEL 25/10/2019	€ 15.689,67	L'importo si riferisce alle spese legali da corrispondere al legale di controparte
3	BONARRIGO DOMENICA	Indennità di espropriazione e di occupazione	ORDINANZA CAUSA CIVILE N.284/2016 R.G.	€ 55.915,60 € 5.325,47	Svincolo somme presso Cassa DD.PP. di € 47.266,84
6	Alessi Antonino n.q. erede A.N.	Risarc.danni occupazione terreno	Sentenza n.457/2013	€ 35.329,50	Sentenza passata in giudicato Proposta transattiva 2018/2019 cui le parti non hanno aderito.
7	ASI	Comune /ASI	Sent.252 DEL 11/06/2020	€ 155.574,36 oltre interessi legali	Contenzioso attualmente in corso in grado d'appello
8	Pizzurro Rita	Pizzurro Rita /Comune di Gualtieri S.	sent.2220/09 -976/12 - 12800/17	€ 68.583,54 + € 15.891,60	Sentenza passata in giudicato a seguito di sentenza della Corte di Cassazione.
	Schepis Caterina	Risarcimento danni	Sent. n. 56/2020	€ 823,13	Sentenza esecutiva Giudice di Pace di Barcellona

Detto importo rappresenta la fotografia attuale del debito ma non quella reale, che certamente sarà notevolmente ridotta, in quanto la stessa dovrà tenere conto certamente dell'appello alla Sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a favore del Fallimento Terme Appalti e della Rizzani De Eccher di primo grado che appare palesemente errata in quanto contiene errori di calcolo importanti che si ritiene, a ragion veduta, possa trovare giustizia nel grado successivo (entro la fine dell'anno) e che dovrebbe vedersi riformulata la Sentenza con la riduzione il debito in maniera drastica (di oltre il 50%) nonché di quanto riportato al punto 1 che qui si richiama.

La fotografia attuale presenta pertanto una situazione debitoria che ammonterebbe ad euro **6.461.741,41**.

Tale valore, per le motivazioni indotte sopra richiamate, si ritiene essere congruo anche per le passività potenziali.

7. Passività potenziali

Le passività potenziali dell'Ente derivano da pochi contenziosi in itinere e da spese legali, come da elenco che si riporta:

N.	DENOMINAZIONE PARTE	GRADO DI GIUDIZIO	POTENZIALE PASSIVITA'	IMPORTO DI CAUSA
1	Urania Costruzioni srl	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. Ricorso sommario art.702 bis CPC		€ 785.555,16 + int.e riv.
2	Fiorello Fabio Gino	Tribunale Civ. di Barcellona P.G.-Ricorso sommario denuncia danno temuto art .688 CPC		Valore da determinare
3	Fiorello Amato Santi	Tribunale Civ. di Barcellona Riassunzione e prosecuzione del giudizio		Valore da determinare
4	OIKOS SPA	Tribunale civile di Catania		€ 27.911, 53 + int. e riv.
5	GESENU SPA	Corte d'Appello di Perugia		Valore da determinare
6	C&c Engineering SRL	Tribunale Civ. di Barcellona P.G.		€ 109.360,70 + int. e riv.
7	Livio Antonino	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. (il giudice non ha ammesso alcun mezzo istruttorio richiesto da Livio A. - rinvio causa per precisazione conclusioni.		€ 2.029.656,36

In merito al punto 7 la percentuale di soccombenza è nulla, per cui si coltiva il contenzioso intervenendo immediatamente qualora lo scenario mutasse.

Per i restanti debiti potenziali, li stessi saranno oggetto di approfondimento tecnico con i legali incaricati e comunque determinerebbero oggi un accantonamento prudenziale il cui importo rientra tranquillamente nella quantificazione del debito riportato nel presente piano e ciò tenuto conto di quanto riportato al punto 1.

Altre passività potenziali sono rappresentate dai debiti dell'importo di euro 871.912,43 rinvenienti da Cartelle Esattoriali – quant'anche ancora non notificate all'Ente – e per le quali sarà proposto ricorso all'Autorità competente in quanto si ritengono non dovute ed anche prescritte.

8. Spese del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019 e 2020 rispetta:

- i vincoli disposti dall'articolo 3, comma 5 e 5 quater del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015, n. 208, dall'articolo 16, comma 1 bis, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160 e dall'articolo 22 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio;
- dei vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dei vincoli disposti dall'articolo 40 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recante: "Contratti collettivi nazionali e integrativi";
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, al netto delle componenti escluse;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208 e dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75;
- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex articolo 90 del TUEL.

Gli oneri della contrattazione decentrata non risultano impegnati nell'anno 2019 e 2020, quant'anche essi non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'articolo 9 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, ma le relative risorse vengono accantonate nel risultato di amministrazione.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 e 557 quater della Legge 27.12.2006, n. 296, come rilevabile dal prospetto che segue:

	Media 2011/2013	rendiconto 2019
Spese macroaggregato 101	937.113,90	564.318,12
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00
IRAP macroaggregato 102	59.233,67	43.031,73
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	996.347,57	607.349,85
(-) Componenti escluse (B)	61.401,11	12.668,30
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	934.946,46	594.681,55
Spese correnti	2.120.205,86	2.011.673,10
Incidenza % su spese correnti	44,10%	29,56%

ex articolo 1, comma 557, legge 27.12.2006, n. 296

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra anch'essa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 e 557 quater della Legge 27.12.2006, n. 296, come rilevabile dal prospetto che segue:

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	937.113,90	455.986,05
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00
IRAP macroaggregato 102	59.233,67	35.728,81
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	996.347,57	491.714,86
(-) Componenti escluse (B)	61.401,11	12.668,30
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	934.946,46	479.046,56
Spese correnti	2.120.205,86	1.772.227,38
Incidenza % su spese correnti	44,10%	27,03%

ex articolo 1, comma 557, legge 27.12.2006, n. 296

L'importo delle spese correnti è determinato da pre-consuntivo.

L'Ente allo stato attuale presenta n. 14 posti di unità di personale previsti in Dotazione organica, di cui n. 12 occupati ed in servizio a tempo indeterminato, di cui 2 a tempo pieno e n. 10 a tempo parziale (per n. 24 ore settimanali).

Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time è quello riveniente dal processo di stabilizzazione degli ex contrattisti le cui risorse finanziarie sono a carico della Regione Siciliana, per cui la spesa di personale dell'Ente è limitata alle due figure full-time ed al costo del Segretario Comunale che nell'Ente presta l'opera full-time.

Al fine di meglio capire l'evoluzione del personale dell'Ente, si riporta la sottostante tabella:

SCHEMA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
ANNO 2017		
N. 11 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	3 CESSAZIONI	C1 - C5 € 35.752,08 C1 - C4 € 32.803,15 A1-A5 € 25.877,85
ANNO 2018		
N. 8 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	2 CESSAZIONI	B1 - B8 € 32.391,57 C1 - C5 € 34.253,63
ANNO 2019		
N. 6 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	2 CESSAZIONI	B3 - B7 € 33.557,67 B1 - B8 € 32.391,57
ANNO 2020		
N. 4 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1 CESSAZIONE	D3 - D7 € 70.227,76
ANNO 2021 AL 01/01/2021		
N. 3 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1 CESSAZIONE	B1 - B € 33.557,67

9. Analisi del Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio 2019

L'Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020, il **Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio 2019**.

Di seguito si riportano le risultanze contabili, come espresse dal Verbale n. 18 del 29.10.2020 dell'Organo di Revisione Economico Finanziario in composizione monocratica, dal quale si evince quanto segue:

Risultato della situazione di cassa

Il saldo di cassa al 31.12.2019 risulta così determinato:

Saldo di Cassa	in conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa 1° gennaio			934.144,27
Riscossioni	453.961,48	3.154.336,52	3.608.298,00
Pagamenti	555.368,53	3.055.335,80	3.610.704,33
Fondo di cassa al 31 dicembre			931.737,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			931.737,94
<i>di cui per cassa vincolata</i>			862.003,67

Il fondo di cassa al 31.12.2019 risultante dalle scritture contabili del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture dell'Ente, come da seguente prospetto illustrativo:

Fondo cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	931.737,94
Fondo cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	931.737,94

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	2017	2018	2019
Fondi di Cassa al 31.12	49.652,71	934.144,27	931.737,94
Anticipazioni di Tesoreria al 31.12	0,00		0,00
<i>di cui Cassa Vincolata</i>	49.652,71	934.144,27	862.003,67

L'Ente **non** ha utilizzato nell'anno 2019 l'anticipazione di tesoreria.

	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.	€ 1.086.198,75	€ 910.003,58	€ 536.722,84
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL	€ 49.652,71	€ 934.144,27	€ 862.003,67
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ 14,00	€ 5,00	€ -
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	€ 28.184,72	€ 52.454,47	€ -
Importo anticipazione non restituita al 31/12 ^(*)	€ -	€ -	€ -
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 2.023,06	€ 441,51	€ -

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Risultato della situazione della Cassa vincolata

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre	931.737,94
di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31.12 (a)	-
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31.12 (b)	862.003,67
Totale quota Cassa Vincolata al 31.12 (a) + (b)	862.003,67

L'Ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 01.01.2021 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 170.150,54, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
		2017	2018	2019
Accertamenti di competenza	+	5.285.847,45	3.384.217,68	3.823.278,18
Impegni di competenza	-	5.058.652,20	3.272.278,51	3.955.303,27
Saldo		227.195,25	111.939,17	-132.025,09
Quota di FPV applicata al bilancio	+	1.200.299,14	1.264.999,93	1.101.295,61
Impegni confluiti nel FPV	-	1.264.999,93	1.101.295,61	799.119,98
Saldo gestione di competenza		162.494,46	275.643,49	170.150,54

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2019
Riscossioni	(+)	3.154.336,52
Pagamenti	(-)	3.055.335,80
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	99.000,72
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	1.101.295,61
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	799.119,98
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	302.175,63
Residui attivi	(+)	668.941,66
Residui passivi	(-)	899.967,47
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	-231.025,81
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		170.150,54

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31.12.2019 risulta così determinato:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	2018 *	2019
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (trattamento accessorio al personale, Incentivi Tecnici e incarichi legali)	367.113,89	57.725,26
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 lettera a) del principio contabile 4/2	0,00	0,00
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00
F.P.V. da riaccertamento straordinario	0,00	0,00
TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 31/12	367.113,89	57.725,26
<i>(*) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno di competenza</i>		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	2018 *	2019
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/competenza	734.181,82	741.394,72
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00
F.P.V. da riaccertamento straordinario	0,00	0,00
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12	734.181,82	741.394,72
<i>(*) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno di competenza</i>		

Entrate a destinazione Specifica

Nel seguente prospetto si riportano i dati di verifica della corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.

Tale attività si possono desumere dal seguente prospetto:

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA		
	Entrate	Spese
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per TARI	190.989,00	190.989,00
Per contributi in c/capitale dalla Regione	43.450,15	43.450,15
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada <i>(parte vincolata)</i>		
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi c/impianti		
Per mutui e/o altri Finanziamenti a Lungo Termine	0,00	0,00
Totale	234.439,15	234.439,15

Entrate e spese di carattere non ripetitive

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti: in particolare l'allegato 7 al Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazione di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Al risultato di gestione 2019 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni per violazioni al codice della strada	0,00
Recupero Evasione Entrate Patrimoniali	0,00
Contributo Stato elezioni e referendum	0,00
Totale entrate	0,00
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Manutenzione Ordinaria	0,00
Totale spese	0,00
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	0,00

Il presente prospetto – a zero – viene riportato al fine di far rilevare che non vi sono poste correlate a tale fattispecie.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **avanzo** di Euro 1.157.350,43 come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio			934.144,27
Riscossioni	453.961,48	3.154.336,52	3.608.298,00
Pagamenti	555.368,53	3.055.335,80	3.610.704,33
Fondo di cassa al 31 dicembre			931.737,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			931.737,94
Residui Attivi	1.987.977,42	668.941,66	2.656.919,08
Residui Passivi	732.219,14	899.967,47	1.632.186,61
<i>Differenza</i>			1.024.732,47
<i>meno FPV per spese correnti</i>			57.725,26
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			741.394,72
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)			1.157.350,43

Evoluzione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione (A) (+/-)	1.432.769,99	1.531.815,70	1.157.350,43
<i>composizione:</i>			
Parte Accantonata (B)	1.234.041,66	1.307.856,44	1.150.769,59
Parte Vincolata (C)	195.800,46	216.951,92	0,00
Parte destinata a investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D) (+/-)	2.927,87	7.007,34	6.580,84

Alla chiusura dell'esercizio, le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento e dell'emendamento tecnico:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Risultato di amministrazione (A)	1.157.350,43
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.	332.043,46
Fondo anticipazioni liquidità	656.167,38
Fondo perdite società partecipate	5.000,00
Fondo contenzioso	140.000,00
Fondo Contrattazione Decentrata	7.775,00
Fondo Rinnovi Contrattuali	7.500,00
Fondo Trattamento Fine Mandato Sindaco	2.283,75
Totale parte accantonata (B)	1.150.769,59
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli Investimenti	
Avanzo competenza 2017 parte capitale	0,00
Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2016	0,00
Vincoli derivanti da maggiori accertamenti concessioni cimiteriali	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2018	0,00
Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2019	0,00
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	6.580,84
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>	
<i>(1) Non comprende il fondo pluriennale uncolato.</i>	

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 come previsto dall'articolo 228 del TUEL con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 24.08.2020 nel rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL munita del relativo parere.

Con tale atto si è provveduto alla eliminazione di residui attivi e passivi formati nell'anno 2018 e precedenti, che vengono riassunti nel seguente prospetto:

Residui Attivi eliminati - insussistenti * inesigibili * prescritti				
importo totale	tipologia	parte corrente	conto capitale	partite di giro
565.616,65	Titoli I - II - III - IX	549.580,13	7.399,22	8.637,30
0,00	Titolo IV - inesigibili	0,00	0,00	0,00
125.248,94	Titolo VI - inesigibili	0,00	125.248,94	0,00
0,00	Maggiori accertamenti a Residui	0,00	0,00	0,00
0,00	Adeguamento Entrata	0,00	0,00	0,00
0,00	Maggiori Entrate a Residui	0,00	0,00	0,00
690.865,59	Totale	549.580,13	132.648,16	8.637,30
Residui Passivi eliminati - in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate				
importo totale	tipologia	parte corrente	conto capitale	partite di giro
146.249,00	Titolo I - II - VII	72.057,00	11.152,08	63.039,92
0,00	Titolo III - insussistenti	0,00	0,00	0,00
0,78	Titolo IV - insussistenti	0,00	0,78	0,00
146.249,78	Totale	72.057,00	11.152,96	63.039,92

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) e/o per indebitato e/o per erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

I Residui attivi e Passivi al 31.12.2019 si possono così riassumere:

Residui Attivi al 31.12.2019				
importo	motivazione	competenza	da residui	note
2.656.919,08	scadenza futura	1.967.977,42	668.941,66	
Residui Passivi al 31.12.2019				
importo	motivazione	competenza	da residui	note
1.632.186,61	scadenza futura	732.219,14	899.967,47	

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, è stato calcolato con il metodo ordinario ed è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi, ed ammonta a complessivi **euro 332.043,46**.

FONDI SPESE E RISCHI FUTURI

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi da contenzioso di euro 140.000,00.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Risulta accantonato l'importo di euro 5.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2018.

Fondo indennità di fine mandato

Risulta essere stato costituito un fondo per indennità di fine mandato per il Sindaco. Il Fondo indennità di fine mandato risulta pertanto così determinato:

Fondo Indennità di fine Mandato	
Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente	716,00
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	1.567,75
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.283,75

Altri fondi e accantonamenti

Sono presenti degli accantonamenti per un totale di euro 17.558,75 così ripartito:

- ✓ un accantonamento pari a euro 7.500,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente;
- ✓ un accantonamento pari a euro 7.775,00 per le Risorse Decentrate dell'anno 2019;
- ✓ un accantonamento pari ad euro 2.283,75 per indennità fine mandato del Sindaco.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

Contratti di leasing

L'Ente **non ha** in corso al 31.12.2019 i seguenti contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente **non ha** in corso al 31.12.2019 contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/ Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31.12.2019	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2019	Accantonamenti sul risultato di amministrazione 2019
Totale		-		-	-

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/ Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31.12.2019	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2019	Accantonamenti sul risultato di amministrazione 2019
Totale		-		-	-

Il presente prospetto – a zero – viene riportato al fine di far rilevare che non vi sono poste correlate a tale fattispecie.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'Ente **non** ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

E' accertata l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

E' verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, paragrafo 7, allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 820 e 821, della Legge 30.12.2018, n. 145 e in applicazione di quanto previsto dalla Circolare n. 3/2019 del 14.02.2019 del Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della Gestione (allegato 10 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni), come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019, gli esiti sono stati i seguenti:

RISULTATO DI COMPETENZA	W1	170.150,54
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	95.785,13
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO	W2	74.365,41
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	-194.587,98
EQUILIBRIO COMPLESSIVO	W3	286.953,39

Per quanto riguarda i valori riportati ai punti W2 (equilibrio di Bilancio) e W3 (equilibrio complessivo), ai sensi del Decreto Ministeriale 01.08.2019, per il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 si tratta di valori con **finalità meramente conoscitive**.

Con riferimento alla Delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20 del 17.12.2019, la Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 5 del 09.03.2020 ha precisato che i singoli Enti **sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo dell'avanzo, del F.P.V. e del debito)**.

Nella medesima Circolare n. 5 del 09.03.2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono il W1 ed il W2, mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Sul piano della programmazione e gestione delle risorse, con particolare riguardo RDO al tema dell'indebitamento, non vi è l'obbligo di rispettare gli equilibri ex articolo 9 della legge 24.12.2012, n. 243, ma è esclusivamente d'obbligo, invece, conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo Pluriennale Vincolato e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge 30.12.2018, n. 145¹.

¹ declinata alla voce **W1** del prospetto "Verifica equilibri" allegato al Decreto 1° agosto 2019 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019.

L'obbligo di conseguire un risultato di competenza (**W1**) non negativo si affianca, ovviamente, alle altre prescrizioni recate dal decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, dal TUEL, nonché dal richiamato articolo 1, comma 821 della legge 30.12.2018, n. 145 e dalle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e/o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI ENTRATA ED USCITA
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2019 presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2017 e 2018:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	2017	2018	2019
I.M.U.	178.617,74	178.617,74	133.466,10
I.M.U. recupero evasione	66.518,03	0,00	109.016,08
I.C.I. recupero evasione	0,00	0,00	0,00
T.A.S.I.	51.998,00	51.998,00	64.243,71
Addizionale I.R.P.E.F.	25.623,32	91.120,00	81.120,00
Imposta comunale sulla pubblicità	141,72	131,72	123,22
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00
5 per mille	0,00	0,00	0,00
TOSAP	21.248,28	17.895,06	10.867,32
TARI	147.822,37	147.882,37	190.989,00
Recupero evasione tassa rifiuti+TIA+TARES	31.313,76	0,00	0,00
Tassa concorsi	0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	9,30	95,35	146,45
Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	0,00	0,00
Fondo solidarietà comunale	436.877,96	457.487,30	436.056,17
Totale Entrate Titolo 1	960.170,48	945.227,54	1.026.028,05

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti correnti presenta il seguente trend su base triennale:

Tipologia	2017	2018	2019
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	72.295,42	78.654,94	7.359,16
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	903.178,19	858.467,86	785.706,74
Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni Delegate	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti	0,00	0,00	6.364,93
Totale	975.473,61	937.122,80	799.430,83

Entrate Extra - Tributarie

L'accertamento delle entrate extra tributarie presenta il seguente trend su base triennale:

Tipologia	2017	2018	2019
Servizi Pubblici	183.579,41	238.271,18	185.709,68
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Sanzioni Codice della Strada	59,50	77,00	28,70
Sanzioni Amministrative	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	14.829,19	31.475,49	16.999,59
Recupero Spese Postali	0,00	0,00	0,00
IVA a credito	12.779,16	11.578,91	12.834,37
Totale	211.247,26	281.402,58	215.572,34

Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue

L'Ente gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e che pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato. Nell'anno 2019 la situazione è stata la seguente:

Tipologia	Accertamenti	Riscossioni (competenza)	% Risc. Su Accert.
Diritti di Allaccio	269,32	269,32	100,000%
Proventi da Acquedotto Comunale	49.895,67	0,00	0,000%
Canone di Depurazione	25.752,27	0,00	0,000%
Canoni Fognatura	9.838,90	0,00	0,000%
Totale	85.756,16	269,32	

Analisi dei Servizi a Domanda Individuale

I proventi dei servizi a domanda individuale raggiungono nell'anno 2019 i risultati meglio dettagliati nella tabella seguente:

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI * Esercizio 2019					
Descrizione	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	7.771,54	24.811,68	-17.040,14	31%	0,00%
Impianti Sportivi	2.000,00	1.043,50	956,50	192%	0,00%
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Fiere e Mercati	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Scuolabus	3.398,70	0,00	3.398,70	#DIV/0!	0,00%
Attività Ricreativa x Anziani	355,00	0,00	355,00	#DIV/0!	0,00%
Parcheggi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Raccolta Differenziata	9.415,42	0,00	9.415,42	#DIV/0!	0,00%
Refezione scolastica	9.934,15	12.276,47	-2.342,32	80,920%	0,00%
Colonie Estive	1.158,00	0,00	1.158,00	#DIV/0!	0,00%
Mostre e Spettacoli	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Trasporto Alunni	6.268,55	36.089,00	-29.820,45	17%	0,00%
Teatri, Musei, Pinacoteche, Gallerie,	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Uso locali non Istituzionali	150,00	0,00	150,00	#DIV/0!	0,00%
Illuminazione Votive e Servizi Cimiteriali	11.736,94	7.686,80	4.050,14	152,69%	0,00%
Totali	52.188,30	81.907,45	-29.719,15	63,716%	36,00%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
<i>Descrizione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Accertamento	59,50	77,00	28,70
Riscossione	59,50	77,00	28,70
% Riscossione	100,00	100,00	100,00

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
<i>Descrizione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Sanzioni Codice della Strada	59,50	77,00	28,70
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	0,00
entrata netta	59,50	77,00	28,70
destinazione a spesa corrente vincolata	59,50	77,00	28,70
% x Spesa Corrente	100,00%	100,00%	100,00%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
% x Investimenti	0,00%	0,00%	0,00%

Contributi per permesso di costruire e/o Concessioni Edilizie

Gli accertamenti di competenza negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e/o Concessioni Edilizie e relative sanzioni	2017	2018	2019
Accertamento	6.387,44	13.503,37	14.113,19
Riscossione	6.387,44	13.503,37	14.113,19

L'importo dell'accertato comprende sia proventi concessioni edilizie e sanzioni, sia condoni edilizi e sanatorie opere abusive, in quanto le reversali di entrata non vengono gestite in maniera ottimale.

Entrate correnti 2020 e annualità successivi.

Le entrate dell'esercizio 2020 risentono degli effetti negativi dovuti alla pandemia da Covid-19 anche se le aspettative sono rimaste in linea con quelli dell'esercizio 2019.

Nelle tabelle che seguono si riportano le entrate correnti dell'esercizio 2020 desumibili dal pre-consuntivo, che si riassumono confrontandoli con il trend storico:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE				
	2017	2018	2019	2020
I.M.U.	178.617,74	178.617,74	133.466,10	165.499,05
I.M.U. recupero evasione	66.518,03	0,00	109.016,08	949,56
I.C.I. recupero evasione	0,00	0,00	0,00	0,00
T.A.S.I.	51.998,00	51.998,00	64.243,71	0,00
Addizionale I.R.P.E.F.	25.623,32	91.120,00	81.120,00	81.120,00
Imposta comunale sulla pubblicità	141,72	131,72	123,22	113,06
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	21.248,28	17.895,06	10.867,32	5.015,58
TARI	147.822,37	147.882,37	190.989,00	190.989,00
Recupero evasione taxa rifiuti+TIA+TARES	31.313,76	0,00	0,00	27.393,00
Tassa concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	9,30	95,35	146,45	150,00
Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo solidarietà comunale	436.877,96	457.487,30	436.056,17	441.459,41
Totale Entrate Titolo 1	960.170,48	945.227,54	1.026.028,05	912.688,66

Al fine di meglio evidenziare la sostenibilità del piano, si nota che l'Ente procederà con una attività importante di lotta all'evasione tributaria che nel quinquennio successivo si prevede di recuperare annualmente circa 120 - 150 migliaia di euro.

Ed ancora, con l'aumento delle tariffe a partire dall'anno 2021, si avrà un incremento ordinario delle entrate.

Tali incrementi serviranno a coprire il disavanzo generatosi creando le condizioni della sostenibilità del piano che avverrà non solo attraverso le maggiori entrate previste ma anche con la contrazione della spesa, come rilevabile dal paragrafo successivo.

Spese correnti anno 2019

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		2018	2019	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	605.745,55	564.316,12	-41.429,43
102	imposte e tasse a carico ente	46.530,49	43.031,73	-3.498,76
103	acquisto beni e servizi	880.449,79	1.084.953,20	204.503,41
104	trasferimenti correnti	57.578,46	149.920,26	92.341,80
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	163.797,41	150.046,28	-13.751,13
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.300,00	3.550,00	2.250,00
110	altre spese correnti	29.202,40	15.855,51	-13.346,89
Totale		1.784.604,10	2.011.673,10	227.069,00

Spese correnti esercizio 2020

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e il pre-consuntivo dell'anno 2020, trova i seguenti valori:

Macroaggregati		2019	2020	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	564.316,12	508.502,17	-55.813,95
102	imposte e tasse a carico ente	43.031,73	38.810,52	-4.221,21
103	acquisto beni e servizi	1.084.953,20	970.651,83	-114.301,37
104	trasferimenti correnti	149.920,26	78.315,53	-71.604,73
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	150.046,28	144.533,03	-5.513,25
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.550,00	1.461,43	-2.088,57
110	altre spese correnti	15.855,51	29.952,87	14.097,36
Totale		2.011.673,10	1.772.227,38	-239.445,72

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

L'Ente, **non** avendo provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018, anche se ha raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, era tenuto, ai sensi dell'articolo 21 bis del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, al rispetto dei seguenti vincoli previsti dall'articolo 6 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:

- *spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7), pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;*
- *per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8), pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;*
- *per sponsorizzazioni (comma 9), pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;*
- *per attività di formazione (comma 13), pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;*

e di quelli previsti dall'articolo 27, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133².

Inoltre, l'Ente, **non** avendo provveduto ad approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 entro il 30 aprile 2019 e il Bilancio di Previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018, è tenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 905, della Legge 30.12.2018, n. 145, al rispetto delle disposizioni previste:

- a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge 25.02.1987, n.67 (*obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a 40.000 abitanti*);
- b) dall'articolo 2, comma 594, della Legge 24.12.2007, n. 244 (*obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali*);
- c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 (*limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009*);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111 (*vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali*);

² "dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni".

- e) dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135 (*limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011*);
- f) dall'articolo 24 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 (*vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili*).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma - studi e consulenza

L'Ente rispetta il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e da successive norme di finanza pubblica in materia.

Spese per acquisto, manutenzione e noleggio autovetture

L'Ente rispetta il limite disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili

La spesa impegnata per acquisto immobili³ è stata pari ad euro 0,00 e rispetta i presupposti per le condizioni previste dall'articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012 n. 228.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnata per acquisto mobili e arredi è stata pari ad euro 0,00 e rientra nei limiti disposti dall'articolo 1, comma 141 della Legge 24.12.2012 n. 228.

³ Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;

c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Spese di rappresentanza

Per le spese di rappresentanza⁴ sostenute nel 2019 ammontano ad euro 69,60.

Limitazione incarichi in materia informatica

Si ricorda che la spesa deve rientrare nei casi eccezionali di cui ai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della Legge 24.12.2012, n. 228.

L'Ente ha rispettato le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89, in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

E' opportuno ricordare in questa sede che gli enti locali dal 01.01.2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

⁴ L'articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148, dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (secondo lo schema tipo indicato dal Ministro dell'Interno) da allegare al Rendiconto e da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Inoltre il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del Rendiconto.

ORGANISMI PARTECIPATI

Si elencano le seguenti società controllate e/o partecipate dall'Ente:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione
ATO ME 2 spa in liquidazione	1,09%
Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Gal	0,94%
ATO ME 3 in liquidazione	0,60%
SRR Messina area Metropolitana Spa	0,38%

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, **non** ha proceduto ad esternalizzare alcuni servizi pubblici locali o, comunque, ha sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Non si sono verificate fattispecie rientranti nella disciplina prevista dall'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della Legge 24.12.2007, n. 244 (trasferimento di risorse umane e finanziarie).

Le società di capitali partecipate sembrerebbero non aver conseguito perdite nell'ultimo bilancio approvato. Pertanto non dovrebbero sussistere società che richiedono gli interventi di cui all'articolo 2447 e 2482 ter del codice civile.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, **non** ha proceduto alla costituzione di una nuova / nuove società e/o all'acquisizione di una nuova / nuove partecipazioni societarie.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - Ricognizione Partecipate possedute, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2017.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente ha provveduto:

- a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 05.09.2020 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, al 31.12.2018, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- b) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2020 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, al 31.12.2019, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO

La relazione predisposta dalla Giunta Comunale è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

In particolare risultano riportati:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alla modalità di calcolo del FCDE);
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione.
- d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente.
- e) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati;

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, emerge che tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale sono stati rispettati e che, pertanto, **l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario** - ai sensi dell'articolo 242, comma 1, TUEL.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

Il Conto Economico è formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato 4/3.

Le quote di ammortamento sono determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO			
		2018	2019
A	<i>componenti positivi della gestione</i>	2.453.772,37	2.141.647,00
B	<i>componenti negativi della gestione</i>	2.427.857,66	2.102.657,82
	Risultato della gestione	25.914,71	38.989,18
C	<i>Proventi ed oneri finanziari:</i>	-163.811,39	-150.049,67
	<i>proventi finanziari</i>	0,00	0,00
	<i>oneri finanziari</i>	163.811,39	150.049,67
D	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>	0,00	0,00
	<i>Rivalutazioni</i>	0,00	0,00
	<i>Svalutazioni</i>	0,00	0,00
	Risultato della gestione operativa	-137.896,68	-111.060,49
E	<i>proventi straordinari</i>	48.450,00	286.420,47
E	<i>oneri straordinari</i>	387.868,83	581.589,13
	Risultato prima delle imposte	-477.315,51	-406.229,15
	IRAP	44.722,58	41.011,03
	Risultato d'esercizio	-522.038,09	-447.240,18

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce *E .24 c.* del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;
- rilevazione nella voce *E.24 c.* del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce *E. 25 b.* del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;
- rilevazione di plusvalenze (*voce E.24 d.*) o minusvalenze (*voce E.25 c.*) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo).

STATO PATRIMONIALE

L'Ente ha provveduto, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

- a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31.12.2015;
- b) all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31.12.2019 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	01.01.2019	Variazioni	31.12.2019
Immobilizzazioni immateriali	626,32	480,93	1.107,25
Immobilizzazioni materiali	9.238.524,69	-147.107,86	9.091.416,83
Immobilizzazioni finanziarie	4.200,00	0,00	4.200,00
Totale immobilizzazioni	9.243.351,01	-146.626,93	9.096.724,08
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	2.691.268,69	33.606,93	2.724.875,62
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	934.144,27	-2.406,33	931.737,94
Totale attivo circolante	3.625.412,96	31.200,60	3.656.613,56
Ratei e risconti Attivi	0,00	0,00	0,00
Totale dell'attivo	12.868.763,97	-115.426,33	12.753.337,64
Passivo	01.01.2019	Variazioni	31.12.2019
Patrimonio netto	5.873.240,02	-447.240,18	5.425.999,84
Fondo rischi e oneri	1.012.598,11	-196.155,73	816.442,38
Trattamento di fine rapporto	0,00	2.283,75	2.283,75
Debiti	5.440.288,56	581.465,53	6.021.754,09
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	542.637,28	-55.779,70	486.857,58
Totale del passivo	12.868.763,97	-115.426,33	12.753.337,64
Conti d'ordine	1.101.295,61	-302.175,63	799.119,98

SEZIONE SECONDA

RISANAMENTO

Ai sensi dell'articolo 243 bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), **comma 6**, il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23.12.2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai sensi del **comma 7**, ai fini della predisposizione del Piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Ai sensi del **comma 7-bis**, qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'Ente la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.

Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 e 7-ter.

In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'Ente provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

Ai sensi del **comma 8**, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- d) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- e) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- f) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- g) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- h) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Ai sensi del **comma 9**, in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
 1. alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 2. alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
 3. al servizio di trasporto pubblico locale;
 4. al servizio di illuminazione pubblica;
 5. al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato
- d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera 8), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Ai sensi del **comma 9 bis**, in deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente confatti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 888, della Legge 27.12.2017, n. 205, la durata massima del Piano di dieci anni è stata sostituita dalla durata compresa tra quattro e venti anni.

Inoltre dopo il comma 5 dell'articolo 243-bis è stato inserito il seguente 5.bis: *“La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato secondo la seguente tabella:*

<i>Rapporto passività/impegni Titolo I</i>	<i>Durata massima del piano</i>
<i>Fino al 20%</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20% e fino al 60%</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60% e fino al 100%</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 100%</i>	<i>20 anni</i>

Considerato che le passività da ripianare e da inserire nel piano di riequilibrio ammontano complessivamente ad euro 6.461.741,41 e che gli impegni del Titolo I delle spese correnti dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (quello relativo all'esercizio 2019) ammontano ad euro 2.011.673,10, il rapporto passività/impegni Titolo I risulta essere pari al 311,32% e che pertanto la durata del piano può essere fino ad anni Venti (20).

Ai sensi dell'articolo 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali), **comma 1**, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: *“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”*.

Ai sensi del **comma 2**, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

Ai sensi del **comma 3**, i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

- a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
- b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Per tutto quanto sopra esposto, il Piano di riequilibrio dovrà essere predisposto seguendo i seguenti principi:

1. effettuare la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
2. deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dalla legislazione vigente;
3. assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lett. A) dell'art. 243, comma 2, del TUEL;
4. assicurare, con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
5. provvedere alla determinazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;
6. effettuare una revisione di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
7. effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

8. procedere all'assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente;
9. alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente. A tal fine viene dato mandato all'Area Tecnica di procedere mediante verifiche al catasto ed alla Conservatoria e di segnalare i beni immobili in atto indisponibili ma suscettibili di modifica di destinazione d'uso.

In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario, le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare anche attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale, delle risorse variabili e di quelle in cui in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;
- b) entro il termine del triennio, riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
- c) entro il termine del triennio, riduzione almeno del 10% delle spese trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), dell'articolo 243 bis del TUEL, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio.

E' da considerare infine che, in deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, è possibile contrarre mutui oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente confatti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Pertanto presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è l'inserimento delle azioni di risanamento nel bilancio di previsione e l'approvazione dell'ultimo rendiconto; ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali.

L'Ente alla data di redazione del presente piano ha già approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 ed ha in corso di elaborazione il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020, il cui termine non è ancora scaduto.

L'Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 ed è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione 2021-2023 preceduto dal D.U.P. 2021-2023 che inevitabilmente terrà conto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale della durata di anni venti.

Per verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'Ente per il riequilibrio economico-finanziario, l'Ente ha tratto tutti i dati dalla bozza di Bilancio di previsione 2021-2023 e per gli anni successivi al primo, con gli adeguamenti necessari alla attendibilità delle previsioni, di cui alle misure specifiche che sono riportate in seguito.

1. Misure di riequilibrio economico finanziario

Misura n. 1.

INCREMENTO DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA

(articolo 243 bis, comma 8, lettera a), del TUEL.

L'Ente ha incrementato e/o adeguato le aliquote e le tariffe dei tributi e dei canoni patrimoniali nella misura consentita dalle norme di legge ovvero a copertura integrale dei costi già a partire dall'anno 2021.

Imposta Municipale Unica -IMU

A decorrere dall'anno 2021, per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) l'Ente adotta le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Riduzione
Aliquota ordinaria	10,60 per mille		
<p>Abitazione principale e sue pertinenze:</p> <p>per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	<p>esente</p> <p><i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i></p>		

<p>Ulteriori tipologie di immobili considerate abitazioni principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario; 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 	<p>esente</p> <p><i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i></p>		
--	---	--	--

<p>Immobili per i quali la base imponibile è ridotta del 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni; 2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come individuate nel Regolamento Comunale IMU vigente; 3. unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune solamente un altro immobile adibito a propria abitazione principale.</p> <p>Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p>Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p>Si applicano le condizioni regolamentari IMU.</p>	10,60 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile
<p>Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p> <p>Dall'imposta dovuta per unità immobiliare destinata ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p> <p>Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	6,00 per mille	200,00 euro	

<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p>Per la detrazione di euro 200,00 vale quanto detto per le abitazioni principali di categoria A/7, A/8 e A/9.</p>	10,60 per mille	200 euro	
<p>Abitazioni tenute a disposizione o non locatate</p>	10,60 per mille		
<p>Abitazioni locatate</p>	10,60 per mille		<p>In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge 27.12.2019, n. 160.</p>
<p>Immobili produttivi categoria D</p>	<p>10,60 per mille di cui:</p> <p>7,60 per mille allo Stato;</p> <p>3,00 per mille al Comune.</p>		
<p>Aree fabbricabili.</p> <p>Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.</p> <p>Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 04 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 agosto 2006, n. 248.</p> <p>Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.</p>	10,60 per mille		

<p>Area fabbricabile pertinenza del fabbricato.</p> <p>La parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU <u>solo</u> nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura".</p>	esente		<p>Articolo 1, comma 741, lettera a), della Legge 27.12.2019, n. 160.</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	2,50 per mille		
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p> <p>Si intendono quelli di cui dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133.</p> <p>Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o <u>quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.</u></p> <p>Vedasi Regolamento Comunale IMU.</p>	1,00 per mille		
<p>Terreni agricoli</p>	Esenti		<p>Zona Montana Circolare del 14.06.1993 n. 9 Min. Finanze - Dip. Entrate - Fiscalità Locale - Servizio I</p>

Con l'approvazione di dette aliquote si determina una previsione di gettito complessivo di competenza dell'Ente stimato in **Euro 309.527,00** e che tale importo risulta necessario ed indispensabile ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell'Ente.

Si ritiene che il Trend delle previsioni delle Entrate per IMU per l'intero periodo di durata del piano di riequilibrio pluriennale non subisca oscillazioni tali da modificarne l'importo previsto per l'anno 2021, attesa anche la stagnazione edilizia e la peculiarità del territorio.

Addizionale Comunale IRPEF

A decorrere dall'anno 2021, l'aliquota viene fissata nella misura unica dello 0,80%.

Con l'approvazione di dette aliquote si determina una previsione di gettito complessivo di competenza dell'Ente stimato in **euro 112.000,00** e che tale importo risulta necessario ed indispensabile ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell'Ente.

Si ritiene che il Trend delle previsioni delle Entrate per Addizionale Comunale IRPEF per l'intero periodo di durata del piano di riequilibrio pluriennale non subisca oscillazioni tali da modificarne l'importo previsto per l'anno 2021, attesa anche la stagnazione edilizia e la peculiarità del territorio.

TARI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14.06.2021 è stato approvato il PEF Rifiuti 2021 e che successivo atto si provvederà a ripartire il costo determinato sui contribuenti approvando le relative tariffe per l'anno 2021.

Si dà atto che le tariffe TARI coprono il 100 x100 del costo del servizio che ammonta ad **euro 171.751,67**.

Si ritiene che il Trend delle previsioni delle Entrate per TARI per l'intero periodo del piano di riequilibrio pluriennale possa essere confermato tenuto conto che non si prevedono oscillazioni tali da modificarne l'importo previsto per l'anno 2021 e che comunque all'aumentare dell'entrata corrisponde un aumento correlato dell'uscita.

ENTRATE PATRIMONIALI

Regolamento per l'applicazione del canone patrimonio di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 07.04.2021 è stato adottato, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il **Regolamento per l'applicazione del canone patrimonio di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** che contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160.

Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09.04.2021 sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, così articolate:

(CANONE UNICO)	
TARIFE ANNO 2021	
CLASSIFICAZIONE COMUNE	
Ai fini della classificazione anagrafica dell'Ente, si considera la popolazione al 31/12/2020 di n. 1665 abitanti	
TARIFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019	
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019	Tariffa standard ANNUALE a Mg.
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €
Comuni fino a 20.000 abitanti	0,60 €
Tariffa standard GIORNALIERA a Mg.	
Minimo	
800,00 €	
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE SPAZI PUBBLICI	
Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio del Comune di Gualtieri Sicaminò, sulla base dell'importanza delle strade e delle aree pubbliche, si suddivide nelle seguenti categorie:	
CATEGORIA I[^]	
Piazza Duomo Gualtieri Sicaminò	
Piazza Annunziata	
Via Pergole	
Via San Cataldo	
Piazza IV Novembre.	
CATEGORIA II[^]	

Tutte le altre strade ed aree pubbliche, comprese le frazioni

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La tariffa standard per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 12,50% rispetto alla 1^a.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI

La tariffa standard annua, determinata ai sensi dell'art. 1 comma 826 della L. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, cioè permanentemente, per

i Comuni fino a 10.000 abitanti è di Euro 30,00

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

La tariffa standard giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 1 comma 827 della L. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'intero anno solare, per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di Euro 0,60

DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del canone da applicare sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1

comma 827 della L. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie.

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA			SECONDA CATEGORIA (- 12,50%)		
			TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE								
	ANNO	GIORNO	€	€	€	€	€	€
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	2,60	€ 30,00	€ 0,60	€ 26,25	€ 26,25	€ 0,53	€ 1,37
			€ 30,00	€ 1,56	€	€	€	€
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE								
occupazione suolo generale	1,00	1,00	€ 30,00	€ 1,56	€ 26,25	€ 26,25	€ 1,37	€ 1,37
spazi soprastanti e sottostanti	0,31	1,00	€ 9,30	€ 1,56	€	€ 8,14	€	€ 1,37
occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,34		€ 10,20		€	€ 8,93		
passi e accessi carrabili	0,50		€ 15,00		€	€ 13,13		
passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti	0,70		€ 21,00		€	€ 18,38		

distributori di carburanti	1,33		€ 39,90		€ 34,91	
occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotto	0,50	0,50		€ 0,78	€ 0,68	
occupazioni temporanee per attività dello spettacolo viaggiante	0,20		€ 0,31		€ 0,27	
chioschi e edicole	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,78	€ 13,13	€ 0,68
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	0,65		€ 1,01		€ 0,89	
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	0,50	0,50	€ 0,78		€ 0,68	
attività edile	0,50		€ 0,78		€ 0,68	
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,50		€ 45,00		€ 39,38	€
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,50		€ 15,00		€ 13,13	€
serbatoi interrati oltre 5.000 litri	3,60		€ 108,00		€ 94,50	€
Esposizione merci fuori negozio	1,00	0,50	€ 30,00	€ 0,78	€ 26,25	€ 0,68
Occupazione con elementi di arredo	1,00	1,00	€ 30,00	€ 1,56	€ 26,25	€ 1,37
Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti	1,00	1,00	€ 30,00	€ 1,56	€ 26,25	€ 1,37
Per le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	0,50		€ 0,78		€ 0,68	
Per le occupazioni relative a manifestazione politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali	0,50		€ 0,78		€ 0,68	

Occupazioni con griglie intercedimi	1,00	1,00	€	30,00	€	1,56	€	26,25	€	1,37
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non esenti)	1,00	1,00	€	30,00	€	1,56	€	26,25	€	1,37
Fiera in occasione di feste patronali		1,50	€	-	€	2,34	€	-	€	2,05
Fiere minori e manifestazioni varie		1,00	€	-	€	1,56	€	-	€	1,37
distributori di tabacchi	1,50	1,50	€	45,00	€	2,34	€	39,38	€	2,05

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA			SECONDA CATEGORIA (- 12,50%)		
			TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G		
TARIFFA STANDARD LEGGE		GIORNO	€	€	€	€	€	€
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	30,00	0,60	26,25	0,53	€	0,53
			€	€	€	€	€	€
			30,00	0,60	26,25	0,53	€	0,53
			€	€	€	€	€	€
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE								
1) Insegna di esercizio fino a 1 mq	1,20	2,50	€	€	€	€	€	€
			36,00	1,50	31,50	1,33	€	1,33
1) Insegna di esercizio da 1,01 a 1,5 mq	1,35	2,70	€	€	€	€	€	€
			40,50	1,62	35,44	1,43	€	1,43
1) Insegna di esercizio da 1,51 a 5 mq	1,40	3,00	€	€	€	€	€	€
			42,00	1,80	36,75	1,59	€	1,59
1) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq	1,70	3,50	€	€	€	€	€	€
			51,00	2,10	44,63	1,86	€	1,86
1) Insegna di esercizio da 8,01 a 18 mq	2,00	4,00	€	€	€	€	€	€
			60,00	2,40	52,50	2,12	€	2,12

1) Insegna di esercizio superiore a 18 mq	2,10	4,50	€	63,00	€	2,70	€	55,13	€	2,39
2) Impianto pubblicitario fino a 1 mq	1,20	2,50	€	36,00	€	1,50	€	31,50	€	1,33
2) Impianto pubblicitario da 1,01 a 1,5 mq	1,35	2,70	€	40,50	€	1,62	€	35,44	€	1,43
2) Impianto pubblicitario da 1,51 a 5 mq	1,40	3,00	€	42,00	€	1,80	€	36,75	€	1,59
2) Impianto pubblicitario da 5,01 a 8 mq	1,70	3,50	€	51,00	€	2,10	€	44,63	€	1,86
2) Impianto pubblicitario da 8,01 a 18 mq	2,00	4,00	€	60,00	€	2,40	€	52,50	€	2,12
2) Impianto pubblicitario superiore a 18 mq	2,10	4,50	€	63,00	€	2,70	€	55,13	€	2,39
3) Impianto pubblicitario su area pubblica fino a 1 mq	1,20	2,50	€	36,00	€	1,50	€	31,50	€	1,33
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 1,01 a 1,5 mq	1,35	2,70	€	40,50	€	1,62	€	35,44	€	1,43
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 1,51 a 5 mq	1,40	3,00	€	42,00	€	1,80	€	36,75	€	1,59
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 5,01 a 8 mq	1,70	3,50	€	51,00	€	2,10	€	44,63	€	1,86
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 8,01 a 18 mq	2,00	4,00	€	60,00	€	2,40	€	52,50	€	2,12
3) Impianto pubblicitario su area pubblica superiore a 18 mq	2,10	4,50	€	63,00	€	2,70	€	55,13	€	2,39
4) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,00	4,00	€	60,00	€	2,40	€	52,50	€	2,12
5) Volantinaggio per persona a giorno		15,00	€	-	€	9,00	€	-	€	7,95
6) Pubblicità fonica per postazione a giorno		30,00	€	-	€	18,00	€	-	€	15,90
7) Striscione traversante la strada a giorno		2,00	€	-	€	1,20	€	-	€	1,06

8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		50,00	€		€	30,00	€	-	€	26,50
9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		20,00	€		€	12,00	€	-	€	10,60
10) Pubblicità realizzata con proiezioni	2,00	4,00	€	60,00	€	2,40	€	52,50	€	2,12
11) Pubblicità in vetrina	1,20	2,50	€	36,00	€	1,50	€	31,50	€	1,33
12) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00	€	-	€	0,60	€	-	€	0,53
13) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	€	30,00	€	0,60	€	26,25	€	0,53
14) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa (a veicolo)	2,00	4,00	€	60,00	€	2,40	€	52,50	€	2,12
15) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,20	2,50	€	36,00	€	1,50	€	31,50	€	1,33

COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (- 12,50%)	
		TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE		€ 30,00	€ 0,60	€ 26,25	€ 0,53
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	€ -	€ 0,60	€ 26,25	€ 0,53
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)					
1) manifesto 70 x 100 - 100 x 70	3,10	€ -	€ 1,86	€ -	€ 1,63
2) manifesto 100 x 140 - 140 x 100	6,00	€ -	€ 3,60	€ -	€ 3,15
3) manifesto 140 x 200 - 200 x 140	12,00	€ -	€ 7,20	€ -	€ 6,30
4) manifesto 300 x 400	20,00	€ -	€ 12,00	€ -	€ 10,50
5) manifesto 600 x 300	40,00	€ -	€ 24,00	€ -	€ 21,00
6) standardo bif. 100 x 140 - 140 x 100	25,00	€ -	€ 15,00	€ -	€ 13,13
7) standardo bif. 140 x 200 - 200 x 140	40,00	€ -	€ 24,00	€ -	€ 21,00
8) poster 600 x 300	50,00	€ -	€ 30,00	€ -	€ 26,25

Con l'approvazione di dette aliquote si determina una previsione di gettito complessivo di competenza dell'Ente stimato in **euro 15.000,00** e che tale importo risulta necessario ed indispensabile ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell'Ente.

Si ritiene che il Trend delle previsioni delle Entrate per il Canone Unico Patrimoniale per l'intero periodo del piano di riequilibrio pluriennale non subisca oscillazioni tali da modificarne l'importo previsto per l'anno 2021.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14.06.2021 è stato approvato il PEF del Servizio Idrico per l'anno 2021 ed è stato ripartito il costo determinato sui contribuenti approvando le relative tariffe per l'anno 2021.

Si dà atto che le tariffe del Servizio Idrico coprono il 100 x100 del costo del servizio che ammonta ad **euro 77.240,00**.

Si ritiene che il Trend delle previsioni delle Entrate per il Servizio Idrico per il periodo del piano di riequilibrio possa essere confermato tenuto conto che non si prevedono oscillazioni tali da modificarne l'importo previsto per l'anno 2021 e che comunque all'aumentare dell'entrata corrisponde un aumento correlato dell'uscita.

Diritti di Segreteria

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.06.2021, l'Ente ha rideterminato le tariffe per diritti di segreteria, relative alle prestazioni afferenti al SUAP, che si allega:

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SERVIZIO S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE –

ESERCIZIO DI VICINATO:	
S.C.I.A. per apertura-subingresso-variazione-modifiche varie-trasferimento	€ 60,00
Cessazione/sospensione	€ 30,00
ATTIVITA' COMMERCIALI MEDIA STRUTTURA	
Nuove aperture-trasferimenti	€ 220,00
S.C.I.A. per subingresso-variazione-modifiche	€ 60,00
PUBBLICI ESERCIZI	
S.C.I.A. per apertura-subingresso-variazione-modifiche varie-trasferimento	€ 60,00
Procedimenti soggetti ad autorizzazione	€ 120,00
Procedimento concessione dehors (su area pubblica esterna annessa all'attività di pubblico esercizio)	€ 60,00
PUNTO VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	
Apertura-subingresso-variazione-trasferimento-in forma esclusiva	€ 60,00
Apertura-subingresso-variazione-trasferimento-in forma non esclusiva	€ 30,00
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	
Su posteggio-autorizzazione/concessione	€ 60,00
Itinerante	€ 30,00
Scia per sub ingresso-variazioni/modifiche	€ 30,00
ACCONCIATORI-ESTETISTI-TATUATORI	
S.C.I.A. per apertura-subingresso-variazione-modifiche varie-trasferimento	€ 60,00
Cessazione/sospensione	€ 30,00
ATTIVITA' ARTIGIANALI	
S.C.I.A. per apertura-subingresso-variazione-modifiche varie-trasferimento	€ 60,00
Cessazione/sospensione	€ 30,00
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOBUS	
Rilascio	€ 120,00
Subingresso-variazioni-nulla osta	€ 60,00
Cambio turno	€ 30,00
SPETTACOLI VIAGGIANTI	
Rilascio autorizzazione temporanea	€ 60,00
Rilascio codice identificativo	€ 180,00
MERCATINI TEMPORANEI	
Rilascio autorizzazione	€ 60,00

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON O SENZA SOMMINISTRAZIONE	
Rilascio autorizzazione	€ 60,00
PICCOLI TRATTENIMENTI IN ESERCIZI PUBBLICI	
Rilascio autorizzazione	€ 60,00
ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE	
Apertura –trasferimento	€ 220,00
Subingresso-variazioni-modifiche varie	€ 60,00
Rinnovo classificazione	€ 30,00
ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
Apertura –trasferimento	€ 110,00
Subingresso-variazioni-modifiche varie	€ 60,00
ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA	
S.C.I.A. per apertura-trasferimento-subingresso-modifiche varie – Sala Giochi	€ 220,00
S.C.I.A. per apertura-trasferimento-subingresso-modifiche varie – Agenzia Affari	€ 110,00
Vidimazione registri	€ 25,00
ALTRE S.C.I.A.	
	€ 60,00
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PUBBLICI E PRIVATI	
Apertura-modifiche-trasferimento con conferenza di servizi	€ 400,00
Subingresso-variazioni-modifiche varie senza conferenza di servizi	€ 60,00
Collaudo	€ 300,00
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	
Apertura senza CTC	€ 110,00
Apertura con CTC	€ 220,00
Subingresso-modifiche senza CTC	€ 60,00
Trasferimento-modifiche con CTC	€ 220,00
CONFERENZA DEI SERVIZI	
Procedura con conferenza dei servizi anche sulla base di espressa richiesta dell'interessato e per progetti in contrasto con gli strumenti urbanistici	€ 550,00
Grandi strutture di vendita	€ 500,00
Medie strutture di vendita	€ 350,00

Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro.

Con deliberazione di Giunta Comunale, l'Ente sta rideterminato le tariffe per diritti di segreteria, relative alle prestazioni afferenti il SUE.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.06.2021 si è proceduto all'adeguamento per l'anno 2021 degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 16.04.2003 n. 4 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 10.08.2016 n. 16.

Concessioni Cimiteriali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.06.2021 sono state aggiornate le tariffe relative alla concessione delle aree cimiteriali.

MISURA N. 2
COPERTURA COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

(articolo 243 bis, comma 8, lettera b), del TUEL)

I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131.

Sono definiti servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività poste in essere dal Comune non per obbligo istituzionale, ma a richiesta dell'utente. Trattarsi di servizi non dichiarati gratuiti per legge nazionale o regionale.

Non sono considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina dell'articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Il Comune gode di amplissima discrezionalità nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio che non trova nella legge alcuna limitazione.

L'Ente, una volta determinato il costo complessivo del servizio, che comprende i costi diretti ed indiretti, su base previsionale, viene valutata, in relazione alle disponibilità di bilancio, la quota parte finanziabile con risorse comunali e quella residua da porre direttamente a carico dell'utenza.

Tra i servizi a domanda individuale si evidenziano:

- ✓ il servizio di asili nido;
- ✓ la gestione degli impianti sportivi (piscine campi da tennis, palestre, ecc.);
- ✓ la refezione scolastica;
- ✓ il trasporto scolastico;
- ✓ l'assistenza domiciliare;
- ✓ l'assistenza scolastica;
- ✓ le rette di ricovero;
- ✓ i mercati e le fiere;
- ✓ i musei;
- ✓ il servizio di trasporto funebre e servizi cimiteriali;
- ✓ illuminazione votiva.

Ai sensi dell'articolo 243, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i Comuni strutturalmente deficitari hanno l'obbligo della copertura "in misura non inferiore al 36 per cento" dei costi dei servizi a domanda individuale.

I costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare".

Tariffe e costi del servizio di refezione scolastica.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.04.2015 è stata determinata la tariffa di accesso al servizio di Refezione Scolastica (Infanzia e Scuola Secondaria I grado) quantificata in euro 2,00 a pasto.

Tale tariffa ha garantito la copertura dei costi non inferiore al 36%, atteso che il servizio viene gestito dal personale comunale.

Nell'anno scolastico 2020/2021 il servizio non è stato erogato in quanto nell'edificio adibito a tale funzione sono stati effettuati dei lavori, riprenderà nell'anno scolastico 2021/2022.

Si prevede a regime una spesa pari ad euro 28.700,00 ed entrate (contributi regionali/provinciali e contribuzioni dei privati) pari a euro 12.250,00 con una percentuale di copertura dei costi pari al **42,68%**.

Servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico necessita essere differenziato tra quello interurbano e quello urbano (scuolabus). Pertanto, si ha:

a) Servizio Scolastico Interurbano

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2015 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di trasporto scolastico interurbano.

La quota mensile pro-capite di compartecipazione è stabilita nel 25% del costo dell'abbonamento per unico figlio, nel 15% per il secondo e successivi.

È prevista l'esenzione dalla quota di compartecipazione per gli utenti disabili con certificazione ai sensi della Legge n. 104/92.

Nell'anno 2020/2021 il servizio è stato erogato in modo discontinuo causa Covid-19, per cui non appena il servizio andrà a regime, finita la pandemia, sarà oggetto di rideterminazione nei limiti di legge.

b) Servizio scolastico urbano (scuolabus)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 07.04.2021 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di trasporto scolastico urbano e con deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 07.04.2021 è stata determinata la quota di compartecipazione per il suddetto servizio, tale da garantire una copertura pari a minimo 36% dei costi.

In precedenza, il servizio era erogato a totale carico dell'Ente.

Servizio Micro Nido comunale

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11.11.2016 è stata determinata la tariffa mensile di frequenza al Micro Nido comunale stabilita sulla base del reddito ISEE calcolata come segue:

- La tariffa massima (per reddito ISEE minore o uguale a 10.329,14 Euro) Euro 40,00;
- La tariffa massima (per reddito ISEE da € 10.329,15 a 16.000 Euro) Euro 60,00;
- La tariffa massima (per reddito ISEE superiore ad € 16.000,01) Euro 80,00.

Nell'anno scolastico 2020/2021 il totale dei costi di gestione sono risultati pari ad euro 18.159,00 e che le entrate (contributi regionali/provinciali e contribuzioni dei privati) sono risultate pari ad euro 10.694,00, con una percentuale di copertura dei costi pari al **58,89%**.

Impianti Sportivi

L'uso degli impianti sportivi comunali si configura come servizio a domanda individuale (Decreto del Ministero dell'Interno del 31.12.1983) e, come tale rientra nel novero di quelli per i quali è previsto l'obbligo di copertura complessiva del costo.

Le strutture sportive comunali presenti nel territorio sono la palestra comunale, il campo sportivo e l'impianto sportivo polivalente.

La prima struttura è stata affidata ad una società sportiva che si occupa della gestione, della pulizia, della custodia e delle manutenzioni ordinarie, senza alcun aggravio economico per l'Ente. Per tale affido l'Ente incamera anche un importo annuo di euro 2.500,00.

Le altre strutture sono oggetto di attenzione da parte dell'Ente al fine di renderli produttivi e determinare l'entrata correlata al loro utilizzo.

MISURA N. 3
COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
(articolo 243 bis, comma 8, lettera c), del TUEL)

Come evidenziato nella Misura n. 1, le tariffe del servizio smaltimento rifiuti e per il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), coprono il 100 x 100 dei costi del servizio.

MISURA N. 4
ADEMPIMENTI CONNESSI AL CONTROLLO SULLE DOTAZIONI ORGANICHE
E SULLA GESTIONE DEL PERSONALE
 (articolo 243 bis, comma 8, lettera d), del TUEL

RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE

A) - Turn - over

L'Ente allo stato attuale presenta n. 14 posti di unità di personale previsti in Dotazione organica, di cui n. 12 occupati ed in servizio a tempo indeterminato; di questi n. 2 dipendenti sono a tempo pieno mentre altri n. 10 dipendenti sono a tempo parziale (per n. 24 ore settimanali).

Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time è quello riveniente dal processo di stabilizzazione degli ex contrattisti **le cui risorse finanziarie sono a carico della Regione Siciliana.**

Alla data del 01.01.2021 i dipendenti in servizio erano 13 atteso che in data 01.06.2021 è stato collocato in quiescenza, per cui si arriva ai 12 attuali.

Di questi, la spesa di personale a carico dell'Ente è limitata alle sole 2 (due) figure full-time oltre al costo del Segretario Comunale che nell'Ente presta l'opera full-time.

ANNO 2021 AL 01/06/2021		
N. 2 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	2 DIPENDENTI	D1 - D3 € 40.874,40
		D1 - D6 € 54.832,71

I settori della dotazione organica sono 2 e le posizioni organizzative attualmente incaricate sono n. 2.

Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020 sono stati determinati i rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica per il triennio 2020 – 2022, validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL, e per quali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 8, lettera g), del TUEL.

In virtù del suddetto Decreto il rapporto medio dipendenti – popolazione, per il Comune (che al 31.12.2020 ha 1.665 abitanti), rispetto alla fascia demografica cui appartiene (da 1.000 a 1.999 abitanti) dovrebbe essere non superiore a 1/132.

Per cui applicando tale rapporto alla fattispecie in esame, risulta che il numero di dipendenti a tempo pieno dell'Ente non possa superare la soglia di 13 unità.

Atteso che il numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato in servizio è pari a 2 unità mentre i n. 10 dipendenti a tempo indeterminato sono a part time ai n. 24 ore settimanali, si può attestare che le unità di personale in servizio sono al di sotto del rapporto medio sopra individuato.

B) Programma pensionamenti

Nella tabella che di seguito si riporta, viene indicato il piano dei pensionamenti del personale a tempo indeterminato, il cui costo è interamente a carico del bilancio dell'Ente ed il relativo risparmio ottenuto in termini economici.

PROSPETTO DI CALCOLO RISPARMIO SPESE PERSONALE DA COLLOCARE A RIPOSO NEL PERIODO 2021 - 2040		
Categoria	Anno	Spesa del personale
B1-B8	2021	33.557,67
D1-D6	2022	54.832,71
D1-D3	2022	40.874,40

C) Rideterminazione Dotazione Organica

Il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 ed anni successivi, adottato dalla Giunta Comunale, costituisce, ai sensi del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 anche la dotazione organica ed è illustrativo della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente vi ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2021.

Al fine di perseguire il contenimento della spesa del personale, l'Amministrazione Comunale provvede all'approvazione, ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, del citato programma in cui sono riportate le unità di personale assegnate, i profili professionali e le relative categorie giuridiche, dando atto che per effetto della nuova Dotazione Organica il numero complessivo di dipendenti.

Alla data attuale previsti di 14 unità di personale mentre quelli attualmente in servizio sono 12 ed a regime saranno 10 a pieno indeterminato part-time a 24 ore.

Atteso che il valore soglia standard è pari a 13 unità, l'Ente rientra tranquillamente dentro i parametri legislativi.

Con atto di Giunta Comunale provvederà alla riduzione della dotazione organica a 13 unità lavorative modificando l'Organigramma dell'Ente come riportato nelle caratteristiche dell'Ente nelle premesse di questo Piano.

Si dà comunque atto che la spesa del personale è contenuta nei limiti dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296.

In ogni caso, preso atto della condizione economico finanziaria in cui versa l'Ente, la programmazione sarà volta ad una riduzione della spesa complessiva per il personale.

D) Riduzione della spesa di personale

La riduzione della spesa del personale viene effettuata attraverso la quantificazione dei risparmi derivanti dalle presumibili cessazioni dal servizio del personale dipendente nel periodo che va dal 2021 al 2040.

Tale riduzione della spesa del personale è effettuata attraverso il suo contenimento entro i valori della citata soglia del rapporto medio fra dipendenti e popolazione, pur potendo ricorrere agli istituti dell'incremento monte ore strutturale utilizzando eventuali provviste economiche prodotte dai pensionamenti.

Il risparmio dell'esercizio 2021 è già in atto atteso che il dipendente, come detto, è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01.06.2021, mentre il risparmio dell'esercizio 2022 decorrerà il primo dal 01.09.2022 ed il secondo dal 01.12.2022.

Pertanto, da data il costo del personale dell'Ente sarà praticamente azzerato, in quanto rimarrebbero in servizio solamente i 10 dipendenti ex contrattisti il costo è ristorato dal trasferimento straordinario della Regione Siciliana. A questi si deve aggiungere solamente il costo del Segretario Comunale.

Conseguenzialmente, dall'esercizio 2023 - a regime - il risparmio ammonta a ben 130.000,00 utili al sostenimento finanziario del presente piano.

E) Fondo per le risorse decentrate

Il Fondo per le risorse decentrate non determina scostamenti importanti atteso l'esiguo numero di dipendenti ed il collocamento in quiescenza di tutto il personale a tempo indeterminato full-time.

Non ricorre la fattispecie di cui al comma 9 dell'articolo 243 bis del TUEL in quanto non vi è stato alcun incremento di risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL di comparto del 01.04.1999.

Nel frattempo è sopraggiunto anche il nuovo contratto sottoscritto il 21.05.2018.

Ai fini della costituzione del Fondo per le risorse decentrate nel periodo che va dal 2021 in avanti, che tiene conto anche delle risorse correlate all'istituto della progressione economica, dell'indennità di comparto e della RIA, il suo importo rimane immutato negli anni del bilancio riequilibrato, in quanto ancorato alla quantificazione economica complessiva dell'anno 2016.

MISURA N. 5
REVISIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(articolo 243 bis, comma 8, lettera e), del TUEL

In conformità a quanto previsto dall'articolo 243 bis, comma 8, lettera e), del TUEL, nonché ai fini della redazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020, in corso di approvazione, con Deliberazione di Giunta Comunale verrà approvato il riaccertamento dei residui al 31.12.2020.

Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 è stata invece effettuata una revisione straordinaria operata ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 8, lettera e), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

MISURA N. 6
REVISIONE DELLA SPESA, DEI COSTI DEI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE
(articolo 243 bis, comma 8, lettera f), del TUEL

Riduzione Indennità di carica del Sindaco e degli Assessori

La materia dei compensi degli amministratori locali è regolamentata come fonte primaria dall'articolo 82 del T.U.E.L., il quale stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nel rispetto di determinati parametri (es. dimensione demografica degli Enti).

Il regolamento attualmente vigente è stato adottato con il Decreto Ministeriale n. 119/2000, il quale stabilisce gli importi (differenziati secondo le classi demografiche degli Enti) delle indennità di funzione dei Sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.

Su tale base normativa è intervenuto l'articolo 1, comma 54, della Legge 23.12.2005, n. 266, il quale ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10%" le indennità di funzione spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi.

Infine, l'articolo 57-quater del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157, ha integrato l'articolo 82 inserendo il comma 8-bis, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La nuova disposizione del 2019 completa lo scenario normativo modificato prevedendo, inoltre, l'istituzione da parte del Ministero dell'Interno, di un fondo per sostenere i costi aggiuntivi dovuti agli adeguamenti delle indennità, da ripartire tra i Comuni interessati del provvedimento.

Con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23.06.2021 è stata adeguata l'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco e degli amministratori comunali in esecuzione dell'articolo 57 quater del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157.

I nuovi importi spettanti agli amministratori sono i seguenti:

- l'indennità del Sindaco, per i Comuni con popolazione da 1001 a 3000 abitanti, è stabilita nella misura dell'85% di quella prevista per i comuni fino a 500 abitanti ed è pari ad € 1.844,00;
- al Vice Sindaco di Comuni, con popolazione superiore da 1.001 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco (*Articolo 4, comma 2, D.M. n. 119/2000*);

- agli Assessori di Comuni, con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco (*Articolo 4, comma 7, D.M. n. 119/2000*);
- al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità mensile di funzione del 15% di quella prevista per il Sindaco, pari a quella dell'Assessore dei Comuni della stessa classe demografica (*Articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 26.06.2015, n. 11*);
- ai Consiglieri Comunali compresi nella fascia da 1.001 a 10.000 abitanti spetta un gettone di presenza di € 18,07.

Atteso l'Ente ha avviato la procedura di Riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL, si è ritenuto opportuno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23.06.2021 ridurre l'indennità di funzione degli amministratori del 30%, come da seguente prospetto riassuntivo:

Carica	Misura mensile indennità di funzione Sindaco DM n. 119/200	Misura mensile dell'indennità di funzione del Sindaco decurtata del 10% in applicazione dell'art.1, c. 54, Legge n.266/2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del Sindaco all' 85% della misura spettante al sindaco dei comuni fino a 5.000 ab (EURO1.952,21).	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del Sindaco	Decurtazione del 30% (Piano di Riequilibrio)
Sindaco	€ 1.446,08	€ 1.301,47	€ 1.659,38	€ 357,91	€ 1.161,72
Vice Sindaco	€ 289,21	€ 260,29	€ 331,92		€ 232,34
Assessore	€ 216,91	€ 195,22	€ 248,94		€ 174,25
Presidente Consiglio Comunale	€ 216,91	€ 195,22	€ 248,94		€ 174,25

Riduzione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali

Ai Consiglieri Comunali dei Comuni compresi nella fascia da 1.001 a 10.000 abitanti spetta un gettone di presenza di euro 18,07 per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni comunali permanenti.

Atteso l'Ente ha avviato la procedura di Riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL, si è ritenuto opportuno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23.06.2021 ridurre l'indennità di funzione degli amministratori del 30%.

Riduzione del 30% della spesa per spese generali di funzionamento.

Si programma la riduzione già dal triennio 2021-2023 delle spese per l'acquisto di carta e cancelleria in misura pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2019.

La misura si collega con il potenziamento della comunicazione interna ed esterna in modalità informatica, mediante utilizzo della rete internet, della posta elettronica certificata e della firma digitale, nonché a seguito della dematerializzazione dei fascicoli d'ufficio.

Riduzione delle spese di energia elettrica

Si prevede anche una riduzione della spesa di energia elettrica con un incremento tendenziale negli anni successivi per la pubblica illuminazione, per la sede municipale e le varie fonti di consumi.

Ciò sarà possibile mediante la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, avente ad oggetto la sostituzione dei corpi illuminanti e l'introduzione dei regolatori di flusso, nonché la messa a norma quadri elettrici della rete.

Ciò determinerà una riduzione anche dei costi di manutenzione degli impianti a regime, fermo restando che è fermo intendimento dell'Ente procedere con estrema urgenza ad interventi nelle attività di installazione di apparati LED, in sostituzione dei corpi illuminanti esistenti.

Altre utenze comunali quali scuole, uffici ed impianti sportivi possono essere passibili di riduzione di spesa previa esecuzione di lavori di efficientamento.

Un primo intervento è stato attuato atteso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 18.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di potenziamento dell'Impianto Fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto di climatizzazione.

Alienazione dei beni patrimoniali non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.06.2021 si è proceduto alla ricognizione e valorizzazione dei beni immobili comunali facenti parte del patrimonio immobiliare da valorizzare e dismettere/alienare.

La previsione delle alienazioni di immobili è formulata sulla base del valore di mercato.

L'inserimento dei beni nel predetto piano:

- determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici, di tutti i beni in esso indicati;
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'articolo 58 comma 3, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n.133;
- comporta la determinazione delle previsioni di entrata derivanti dal plusvalore dall'alienazione dei beni patrimoniali ivi iscritti, ai fini dell'utilizzazione delle predette risorse per **GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.**

Il predetto piano è stato depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di giorni trenta (30) consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Ad oggi non risultano pervenuti reclami e/o ricorsi amministrativi dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

Pertanto sarà cura degli uffici attivare tutte le procedure per la completa alienazione del patrimonio alienabile inserito nel predetto piano.

L'importo complessivo derivante dalla vendita dei beni patrimoniali di cui alla citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.06.2021 è pari ad **euro 433.562,87** e comprende n. 29 beni con indicati dati catastali ed il valore stimato, come da allegato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica approverà un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'acquisto di beni immobili di proprietà comunale inseriti nel predetto piano.

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto dei beni immobili devono, obbligatoriamente, a pena di esclusione far pervenire la manifestazione di interesse all'Ente entro l'anno 2021.

All'esito della manifestazione di interesse, si procederà alla vendita dei beni mediante procedura negoziata.

Riduzione della spesa per i servizi sociali

Dall'anno 2021 la riduzione dei servizi sociali è operata in modo significativo limitando i servizi da rendere all'utenza a quelli obbligatori per legge.

Per quanto attiene l'assistenza integrativa in favore del cittadino in situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici ed inadeguata assistenza familiare, la relativa voce di bilancio – a partire dall'esercizio 2021 – avrà una riduzione significativa.

Continuare a garantire assistenza alle famiglie con insufficienti mezzi economici è possibile grazie al REI (reddito di inclusione).

Per i prossimi anni, con l'attivazione delle progettualità da parte del Distretto Socio Sanitario, potrà essere possibile potenziare il servizio sociale professionale con una Assistente sociale part-time per fronteggiare ed ottemperare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Il servizio di assistenza igienico personale per gli alunni portatori di handicap dovrebbe essere di competenza dell'istituzione scolastica (Istituto Comprensivo di riferimento), ma a causa della carenza di idoneo personale scolastico personale scolastico, la spesa inerente il servizio viene sopportata dall'Ente comunale.

Si auspica che dal prossimo anno scolastico tale servizio venga assicurato dall'Istituzione scolastica in linea e conformità di quanto previsto dalla vigente normativa.

La voce relativa ai SUP (servizi di utilità pubblica) è stata notevolmente ridotta e grazie ai Piano di Zona.

Riduzione dei servizi manutentivi

Riduzione dei servizi manutentivi

I servizi idrici fognari e depurativi, potranno essere razionalizzati soprattutto in termini di costi e di consumi di energia elettrica.

I costi per i servizi di igiene ambientale subiranno sicuramente una riduzione con l'incremento della raccolta differenziata, come già detto.

In merito agli altri servizi manutentivi una razionalizzazione si prevede tramite l'accorpamento e la concentrazione degli interventi al fine di evitare la frammentazione e realizzare maggiori economie di scala.

Riduzione dei costi del servizio delle "Entrate" derivante dalla notifica atti tributari"

Atteso che l'Ente emana avvisi di accertamento relativi a tributi quali IMU e TARI e che il costo di notifica per ogni avviso è pari ad euro 5,88, si provvederà con estrema urgenza a creare un ufficio con ulteriori messi notificatori, previo corso di formazione, onde consentire la stessa notifica degli atti prodotti dall'ufficio tributi e da notificare all'interno del territorio comunale.

Ciò consentirà un notevole risparmio nelle spese di notifica che, seppur a carico del contribuente, vengono fatturate all'Ente da parte della società competente a riscuotere le somme in via coattiva.

MISURA N. 7 RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

L'Ente procederà già dall'esercizio 2021 ad effettuare una razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di recupero evasione tributaria e patrimoniale.

A tal fine provvederà ad affiancare l'Ente con una società specializzata in materia ai fini:

1.1 - Accertamento da recupero evasione tributi comunali IMU - TASI * TARI e TOSAP, ivi compreso il supporto nella ricezione contribuenti accertati, per la fase di accertamento con adesione, di mediazione tributaria e di eventuale contenzioso scaturente dagli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio.

1.2 - Riscossione Coattiva di IMU - TASI * TARI e TOSAP.

1.3 - Riscossione coattiva delle altre entrate comunali aventi natura extra tributaria, compreso il Servizio Idrico.

1.4 - Servizio monitoraggio ruoli con particolare riferimento ai flussi di rendicontazione del Concessionario della Riscossione, al monitoraggio dei ruoli ed ai riscontri delle attività effettuate dal Concessionario della Riscossione ai fini della riscossione nel periodo contrattuale.

Il soggetto aggiudicatario dell'attività di supporto dovrà mettere a disposizione dell'Ente soluzioni software compatibili con quello già in uso dall'Ente, nonché proprie risorse strumentali per lo svolgimento di tali attività.

Inoltre, lo stesso dovrà garantire all'Amministrazione di poter svolgere direttamente le fasi di gestione e riscossione, con lo scopo di conservare in proprio la titolarità della sottoscrizione degli atti e di avere un controllo pieno e diretto di tutta l'attività, ivi compresa la materiale gestione delle riscossioni.

Relativamente ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1.1, la Ditta supporterà l'Ente nelle attività di individuazione dell'elusione/evazione dei tributi comunali quali IMU-TASI, TARI e TOSAP, ivi compreso il supporto in fase di accertamento con adesione, di mediazione tributaria e di eventuale contenzioso.

Si procederà a:

- Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento;
- Acquisizione e analisi della banca dati originaria e delle denunce di variazione, di acquisto, di cessione, di successione e di qualsiasi altra comunicazione;
- Importazione e/o aggiornamento delle denunce e comunicazioni di cui al punto precedente;
- Individuazione delle posizioni anomale a seguito del raffronto dei dati contenuti nelle banche dati relative a: dichiarazioni presentate dai contribuenti, versamenti, informazioni degli archivi catastali e quelli del PRG o qualsiasi altro strumento propedeutico alla determinazione della base imponibile;

- Individuazione in base agli strumenti urbanistici vigenti delle aree edificabili e conseguente accertamento della congruità del valore dichiarato; a tal fine dovranno effettuare di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento, (convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, sopralluoghi, ecc.);
- Attività di censimento sul territorio;
- Incroci/confronto con altre banche dati;
- Aggiornamento costante della banca dati dei contribuenti;
- Accertamento delle evasioni ed elusioni;
- Emissione e notifica degli atti di accertamento con i relativi sistemi di pagamento;
- Acquisizione dei versamenti dei contribuenti;
- Acquisizione delle pratiche allo sportello: istruzione e trattamento delle pratiche (istanze di annullamento/rettifica, richieste di sgravio, istanze di agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, ricorsi, etc.) nonché la predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso, ecc.;
- Attività di front-office per l'assistenza ai contribuenti;
- Rendicontazione e riversamento delle somme incassate dalle attività di accertamento e liquidazione;
- Tutti gli ulteriori adempimenti necessari per il corretto svolgimento dell'attività di verifica dell'evasione/elusione, di accertamento e di liquidazione.

Gli avvisi di accertamento di cui sopra dovranno essere predisposti nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti deliberativi dell'Ente e dello statuto dei diritti dei contribuenti.

Sia l'entrata da recupero evasione che l'entrata che viene prevista in aumento per le entrate tributarie per il consolidamento delle basi imponibili, a seguito di una puntuale ricognizione di tutte le informazioni rilevanti ed utili per individuare le imposte a beneficio di questo Ente, consentiranno un notevole incremento delle entrate tale da garantire, anch'esse, il mantenimento del Riequilibrio Economico Finanziario anche per gli anni successivi.

Servizio idrico integrato

Attività di riscossione coattiva e stragiudiziale dei Canoni e dei consumi idrici:

- Recupero coattivo e stragiudiziale dei canoni pregressi ancora non pagati e non prescritti;
- Rendicontazione e riversamento, con le modalità indicate successivamente, delle somme incassate dalle attività di riscossione coattiva e stragiudiziale.

MISURA N. 8
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

Le misure correttive riguardanti la riscossione delle entrate per violazione del codice della strada derivano da un maggiore controllo dell'ordine nel territorio comunale che ad oggi non è stato inflazionato.

Tutte le somme per le violazioni al codice della strada saranno destinate nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 208 del Codice della Strada, tenendo conto che le entrate previste dai ruoli vengono impegnate in uscita solo quando vi è ragionevole certezza di incasso.

Il programma di spesa da finanziare con i proventi del Codice della Strada per il 2021 è stato già approvato, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2021 avente ad oggetto: "Determinazione per l'anno 2021 delle quote da destinare alle finalità di cui all'articolo 208 del Codice della Strada.

Il principio contabile applicato all'accertamento ed alla riscossione dei proventi per sanzioni per violazioni al Codice della Strada stabilisce che *"l'accertamento avviene alla data di notifica del verbale"* in quanto la notifica è titolo esecutivo del verbale.

Per i verbali non riscossi *"si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo"* e per le sanzioni archiviate / annullate in sede di autotutela *"si provvede alla riduzione dell'accertamento originario"*.

MISURA N. 9

RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Le modalità di copertura finanziaria, di un debito fuori bilancio prevedono oltre al ricorso ad eventuali mutui limitatamente ai casi di spese di investimento, la facoltà di provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, fermo restando ed impregiudicata la non accollabilità al bilancio dell'Ente degli importi che non corrispondono a comprovati arricchimenti ed utilità acquisite a vantaggio dell'Ente.

Il ricorso all'indebitamento è consentito nei limiti delle tipologie di spesa di investimento indicate nell'articolo 3, commi 8 e 19, della Legge 24.12.2003, n. 350 che ha rimodulato le categorie di spesa da considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso all'indebitamento (vedasi Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Toscana - Delibera n. 132/2010/VSG).

Come precisato nella deliberazione sopracitata *“la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.... Pertanto nel caso in cui l'Ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia anche per volontà o accordo con la controparte pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere. E' di immediata evidenza che trattandosi di una sentenza esecutiva la procedura relativa ai tempi della transazione deve rispondere al principio di tempestività finalizzata ad evitare la formazione di ulteriori oneri impropri a carico della parte soccombente.*

Come precisato dalla Corte dei Conti, con parere n. 354/2013/SRCPIE/PAR del 17.10.2013 *“..... La funzione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dall'art.194 del TUEL e, quindi, a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte. Con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenza esecutiva va precisato che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso...”*.

Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2001, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, *“l'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”*.

Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".

Per ripianare i debiti fuori bilancio, il comma 3 dell'articolo 193 del TUEL, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, offre la possibilità, di utilizzare, tutte le entrate e le disponibilità, per le spese correnti, ad eccezione di quelle:

- ✓ provenienti dall'assunzione di prestiti già contratti;
- ✓ aventi specifica destinazione per legge;
- ✓ derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

L'Organo preposto ad accertare se il debito fuori bilancio rientra tra le tipologie dell'articolo 194 del Tuel, quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente e a deliberare è il Consiglio Comunale, che individua le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte che sono quelle elencate:

- ✓ riduzione delle spese correnti o utilizzo di nuove entrate;
- ✓ applicazione di eventuale avanzo di amministrazione disponibile ai sensi di legge;
- ✓ utilizzo di disponibilità derivanti da adozione piano di riequilibrio;
- ✓ vendita dei beni del patrimonio disponibile;
- ✓ altre entrate in conto capitale;
- ✓ contrazione di prestiti, con riferimento a debiti fuori bilancio in conto capitale.

La funzione della deliberazione consiliare di riconoscimento e finanziamento è diretta a:

- ✓ accertare se il debito è imputabile all'Ente;
- ✓ accertare se rientra in una delle tipologie riconoscibili;
- ✓ limitare il riconoscimento per la tipologia lettera E) nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'Ente;
- ✓ reperire il finanziamento;
- ✓ accertare le eventuali responsabilità.

Partendo dalla quantificazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti o non riconosciuti, nel presente piano vengono indicate le modalità di ripiano ventennale, a partire dall'esercizio finanziario 2021, attraverso quote annuali che dovranno essere iscritte nei futuri bilanci di previsione, comprimendo in pari misura la capacità di spesa dell'Ente e utilizzando le maggiori entrate previste nel piano medesimo.

RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO EFFETTIVI e POTENZIALI

Come riportato nelle cause che hanno portato l'Ente a predisporre il presente Piano di Riequilibrio, l'importo che si intende coprire ammonta ad euro 6.461.741,41 fermo restando l'attività riservatasi dall'Ente di ridurre drasticamente tale importo che, in tal caso, porterebbe ad una rimodulazione dello stesso.

Si prevede la seguente copertura:

- anno 2021 euro 312.741,41;
- anno 2022 euro 760.335,22;
- anno 2023 euro 354.664,78;
- dal 2024 al 2040 per circa 325.000 annui.

Di tale proiezione data contezza nel prospetto allegato "A" al presente piano, utile a determinare la sostenibilità dello stesso e le risorse determinate a tal fine.

Dette copertura, ai fini meramente prudenziali, tengono conto anche di un accantonamento per rischi futuri da debiti potenziali, quantificate nel periodo in esame in euro 680.000,00 e di un accantonamento per adeguamento CCNL per euro 30.000,00.

Per completezza si evidenzia che l'esatta quantificazione della massa debitoria per i debiti fuori bilancio e per i debiti derivanti da contenzioso è stata curata dall'Ente con il proprio personale interno attraverso una intensa e minuziosa attività istruttoria.

La ricognizione evidenzia tutti i debiti dell'Ente, compresi i debiti per i quali manca un valido titolo giuridico o sussiste una richiesta di pagamento equivalente a quelli che sono originati da contenzioso.

Tale ricognizione ha consentito una quantificazione dei debiti e la loro classificazione nelle casistiche previste dall'articolo 194 del TUEL.

In termini di finanziamento del ripiano degli stessi si prevede di coprire gli stessi nell'ambito di risorse di bilancio, appositamente da allocarsi nei bilanci di previsione e finanziati mediante l'incremento di entrate correnti e/o la riduzione della spesa corrente nell'arco del ventennio di operatività del piano.

Per una parte consistente di tali debiti verrà in accordo con i creditori, rateizzata e la spesa relativa troverà copertura negli stanziamenti di bilancio, oneri straordinari di parte corrente, nel rispetto dei principi di equilibri di bilancio.

Per i debiti fuori bilancio di parte capitale verranno ripianati mediante eventualmente accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

MISURA N. 10
RIPIANO DEI DEBITI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO E LEGALE

Al fine di operare una capillare istruttoria di tutti i contenziosi in cui il Comune è parte, pendenti e non, nonché l'elaborazione delle possibili soluzioni giuridiche anche di natura transattiva, allo scopo di poter fornire tutte le eventuali controdeduzioni ai quesiti che gli organi preposti probabilmente porranno, sarà cura dell'Ufficio Segreteria proporre apposite transazioni tali da poter avere risparmi consistenti.

MISURA N. 11
DEBITI DA FUNZIONAMENTO E DA FINANZIAMENTO

I debiti di funzionamento risultano fortemente ridimensionati per l'effetto del pagamento dei residui passivi mediante il ricorso alle anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MISURA N. 12
**MISURE DI SALVAGUARDIA PER LA GESTIONE PRUDENZIALE
DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO**


La misura 9 tiene conto anche delle passività potenziali per far fronte al contenzioso che potrebbe investire la gestione del Comune.

ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE


Per l'eventuale accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 del TUEL, l'Ente ha previsto l'adozione delle misure previste:

- a) a decorrere dall'esercizio 2021 la costituzione del Fondo per le risorse decentrate non prevede somme di parte variabile soggette al limite;
- b) entro il termine del quinquennio 2021-2025 viene operata la riduzione almeno del 10% - dieci x cento - per acquisto di beni e prestazioni di servizi, di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente;
- c) entro il termine del quinquennio 2021-2025 viene operata la riduzione di almeno del 25% - venticinque x cento - delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- d) blocco dell'indebitamento (tranne quello per il pagamento di debiti fuori bilancio in c/capitale).

IL RESPONSABILE AREA SGF
(Nicolino Bonarrigo)



L'ASSESSORE AL BILANCIO
(Mania Briguglio)



Il Sindaco
Prof.ssa Bitto Santina



Il Segretario Com.le
Dott.ssa Donatella Costanzo Bana
Donatella Costanzo Bana

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

L'Assessore
Dott. Bonanno Giuseppe

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Pizzurro Rita
Pizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

- E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

Pizzurro Rita
Pizzurro Rita